



299  
D 20

22 pp 2

PRAXIS

Inquisitionum in Causis

Catholice Fidei

Spectantibus Tribunali

Sancti Officij

Three diagonal lines drawn across the bottom right of the page.



Illuminati

Quando mi è festificazione di due o più testi-  
 monij, che alcun Confessore, o Predicatore  
 benchè ordinariamente accade nelli Con-  
 fessori, li quali insegnano sotto colore  
 di Santità, e virtù qualche falsa dot-  
 trina indirzata a cose orrene, e di-  
 sensualità, e la coprono col mantello  
 di mortificazione spirituale, come s'an-  
 no trovati a nostri tempi alcuni insegnan-  
 do alle loro figlie spirituali, che li toc-  
 camenti disonesti, et il dormire un' vo-  
 mo con una Donna, non era peccato, anzi  
 atti meritorij, mentre che potendo passar  
 innanti ad altri atti non lo faceano, e con-  
 ciò beneano il piede, e calpestavano il de-  
 monio, abusandosi della sentenza = qui  
 potest transgredi, et non est transgressurus,  
 et un' altro, che faceva mettere la sua figlia  
 spirituale a carne ignuda, e le spalle al mu-  
 ro, e restando questa in Croce, si accosta-  
 va colle sue parti vergognose a quella  
 Donna, e le dicea che entrando nel Vaso,  
 non solamente non era peccato, anzi atto  
 meritorio, dicendole ancora, meglio ti è l'  
 ubbidire del santificare, e questi erano peccati  
 che le cuscava l'ubbidienza, e altre cose

2  
simili, e false dottrine, che per altro sono senza  
nessuna difficoltà avvisate peccaminose, contra  
la nostra Santa Legge.

Altri ancora andavano dicendo che Dio  
gli aveva rivelato le sudette cose, e come tali  
si poteano liberamente fare senza scrupolo  
di peccato, essendo queste cose tutte incamina-  
te a semplici tocamenti, e semplici sensua-  
lità. Et altri ancora dicevano, che le polluzioni  
non fusero peccati, avendo anuto sopra questi capi  
rivelazioni certe di potersi fare.

Altri ancora li quali insegnavano, che  
si devono ubbidire, e seguire li movimenti  
interiori, così per fare, o per lasciar di fare  
qualche cosa.

Questa è una sorte di gente ingannata, e  
illusa dal Demonio; et io trovai uno che dicea; Dio  
lo ispirava senza lui saper scrivere, ne avere  
giamaí studiato, se non che solam<sup>te</sup> aveva appreso  
a leggere senza maestro, et ebbe, dicea, tanto im-  
pulsu da Dio a suo piacere, che scriveva molte  
foglie di carta con infinite eresie, e spropositi,  
dicendo che Dio gli aveva rivelate, et infuse  
quelle cose per riformare la Chiesa Romana,  
quali cose erano molto debitate, et অপার সো-  
তাল, che pareva impossibile sapere un uomo  
rustico, et eremita com' egli era, se non che de-  
scendeva dal Demonio, mescolando certi spropositi, e  
parrie

parrie, del che se ne libero' come gatto, benché  
per altro parrebbe conservatamente senz' essere  
pertinace, et ostinato, anzi soggiungea, che li  
suoi scritti erano mali, chi brugiavano, et anto  
la mano colla quale si aveva scritte, et altri  
che insegnavano, e dicevano altre cose contenute  
nelle Editti della Fede.

§ Primo. Questi tali si mettono nelle carceri  
secrete, senza confiscatione de' beni, benché po-  
tebb' essere, che questo tale passasse ad essere  
sospetto di Eresia; in qual caso gli sta bene la  
confiscatione de' beni, ma se confessa d' avere  
insegnata qualche mala dottrina, come leggie-  
ro, e semplice peccatore, senza aver tenuto er-  
ror alcuno nell' intendimento, o per ignoranza,  
o per poco sapere. Si egliino sono Religiosi, o  
Sacerdoti; si suole leggere la loro sentenza  
nella Sala come sollicitanti, e soggiacciono al-  
le med. pene come sopra.

§ Secondo. Se però con questa mala dottri-  
na anno cagionato grave danno alla Religio-  
ne Cristiana; come successe nell' Inquisitione  
di Lorena, se gli aggravano le pene, con farli  
uscire al publico spettacolo, condannandone  
alcuni in galera, e se sono chierici quali pos-  
siedono

\* si vedono facoltà se gli impongono pene pecunia-  
rie ad arbitrio.

§. Terzo. Se alcuno sta pertinace, et ostina-  
to nella sua opinione, senza volersi ridurre  
alli Scologi, che se gli assegnano per convincer-  
lo, e disputare con esso nella Sala del Tribuna-  
le; si differisce la Causa alcuni mesi, acciò che  
col tempo si riduca ad esse convinto, come  
successe in . . . con un certo Chierico, et  
in Nagliadolid con un Religioso; poiché se  
lui sarà pertinace, et ostinato persevera, senza  
volersi ridurre, tenendo errore nel suo Intendi-  
mento, è necessario trattarlo come Eretico, e  
ritassarlo, come quelli che tengono gli errori, de  
si riferiscono nel cap. Quidam autem 39<sup>to</sup> q<sup>ue</sup>.  
13. e la Clementina 3.<sup>a</sup> de hereticis, e benchè  
neghino l'intentione, sono come quelli de i qua-  
li dicea del Rio = Non quia ita crederent, sed  
propter multa commoda, et delectabilia tempo-  
ralia, et per vanam gloriam, ut refert Zimen.  
et Signa in decret. 2.<sup>a</sup> par. quest. 12. et com. 37.  
fol. mibi 1287. Questo continuamente persuadea  
dea alle sue figlie spirituali, che non era  
peccato aver toccamenti, e baci, e dormire con  
esse, purchè non giungessero all'atto, assegnan-  
do

lo per ragione = potuit transgredi, et non  
est transgressus, facere mala, et non  
fecit, et ande, che mettano il piede, e calpe-  
stano il Demonio. Stiede questi vacillante  
molte volte nell'intentione, vario in molte  
audienze per convincersi, e vedendosi à giusti  
sentimenti de' Scologi; et altre volte con perti-  
nacia, alla fine si convinse, et uscì al publico  
spettacolo, abiurando de vehementi, con l'asso-  
luzione à cautela; fu degradato verbalmente,  
condannato cinque anni in Galera, et anni dieci  
d'interdittum, e privato perpetuam<sup>te</sup> di confessare.  
§. Quarto. Intesi io da un tale che abiurò  
de vehementi, avendo di nuovo caduto; bende  
da parte delle sue relationi, si allegasse, che  
foue pazzo, per esser egli persona di gran sti-  
ma in virtù, di lettere, e Religioso di Religio-  
ne molto decorata; à questi tali se gli dona  
penitenza secreta, però tanto grave, e grande,  
che giammai di lui si sappia notizia veruna,  
certamente douette esser restato murato.  
§. Quinto. Allora sorte di gente si troua, et  
in questi tempi multipime, che similmente si  
possono chiamare Illuminati, quali sono alcuni  
Ipoeviti, quali fingon di essere Santi, acciò per

6  
tali fossero stimati dagli altri; affettano questi  
molte alienazioni de' sensi <sup>(p)</sup> rivelazioni, e ben  
che sembrino di dare regole, e insegnam<sup>ti</sup> per  
esser ciò tanto pregiudiziale, et in tanto di credito  
to alla virtù; poivde il demonio per accreditare,  
e mettere in reputazione l'umana malizia, tie  
ne alcuni ministri di così fatta intenzione.

Perciò sarebbe convenienza castigarli con molto  
rigore; benchè io una causa che n' ebbi, per aver  
si questa tale à me spontaneamente presentata, e  
nel tempo dell' editto di gratia, gli usai mise  
ricordia, e perchè si convinse, e restò dissingan  
nata, la consolai assolvendola à cautelas. Un  
altra che n' ebbi in Siragoza, la quale per ingan  
nare alcune Donnette Riscalte, auio gli donasse  
ro l' abito; fingea molti favori, grazie, e merce  
di che le faceva Idolio; con il qual mezzo tenea  
pure sospesi, e ingannati à molti Confessori, uno  
de' quali era dotto, e l'altro non molto sapiente,  
si lasciava tenere dalle invasioni di quella, e  
ne scrivea la sua vita in quella conformita di  
ella stessa le andava di tanto, come se fosse una  
Maestra; alla fine fù colta in alcune bugie,  
per le quali si vennero à discovrire le di lei  
furbane.

Un'

Un' altra cosa uiddi nell' inquisizione di  
Lorena di certa Donna, la quale fingeva rive  
lazioni, ~~facea~~ <sup>facea</sup> miracoli, et altri segni di San  
tita, et in questa finzione perseverò molto tem  
po; sino che posta ne' tormenti, confessò, come  
tutto quello avea fatto con finzione per essere  
ella tenuta santa; domandò misericordia, usò  
al publico spettacolo, obivò de' suoi; fù con  
dannata alla frusta, et esser arrotata, e ridu  
ta in qualche parte ad arbitrio del Giudice, con  
digiuin di pane, et acqua; che non ricevesse la  
santa <sup>ma</sup> Communion, se non il giorno di Pasqua,  
ò in articolo di morte, che non si confessasse,  
se non col Confessore assegnato dalla Inqui  
sitione.

Un' altra uiddi nell' Inquisitione di Cor  
duba, <sup>una tale</sup> ~~numerata~~ Madalena della Croce l'anno  
1546. la quale essendo di anni cinque fù in  
dotta dal Demonio à dimostrare segni di San  
tita, il quale comparendole sotto figura di  
San fructo le disse, che Dio gli avea dato  
facoltà, e potestà sopra di essa, auio ella faces  
se tutto quello che da lui gli fosse comandato,  
e che più gli piacere, et in questo perseverò  
datre in quattro anni, unitamente con visione

8  
Del suo Angelo Custode, cioè il Demonio in forma  
di Angelo di luce, et altri miracoli che fece,  
con titoli falsi di Santità, essendo autore il  
Demonio, fingendo di curar piaghe, infermi, et  
indovinare molte cose, quali ella confessò nelle  
carceri, rinunciando ogn'altro patto col Demonio.  
Dimandò misericordia, uscì al pubblico spettacolo;  
abbruò de vehementi; ebbe l'assoluzione a cau-  
tela, e fu per sempre rinchiusa in un monastero  
del suo ordine, fuori la Città di Corduba, senza  
velo negro, tenendo l'ultimo luogo negli atti  
pubblici, e funzioni per tre anni, e che non li  
comunicasse, se non in caso di morte.

9<sup>o</sup> Sesto. Alle persone le quali ingannano il  
loro Confessore, vi sono alcune di queste che non vi  
anno colpa, ma per ignoranza; e come gente sem-  
plice donano credito a i dettami de i loro confes-  
sori; tanto più se sono in stima di Nomini dotti;  
et in tal caso (che puol esser meritorio) et essendo  
uomo doto in conformità di quello d'ie farinae.  
de hereticis quest. 179. n. 20. 23. et 25. mentano  
questa tal pietà, e sono degne di misericordia; ma  
in sono dell'altre, che pare impossibile, che non vi  
abbiano colpa, anzi non leggiera, e che molto li  
cooperano da canto loro, lusingate dall'otio, e dalla  
carn

carnalità, e se vi apparisse ignoranza, questa è  
molto affettata = Noluit intelligere, ut bene  
ageret sancti in preliud. Decalog. lib. 1. cap. 17.  
n. 7. quem citat Anton. Ceuillus de Jur. person.  
lib. 5. fol. mid. 444.

Un' altro Prete Jo conobbi, che fatto co-  
lore di ubbidienza, e mortificazione insegnava al-  
le sue figlie spirituali, qualmente era meritorio  
lo spogliarsi ignude alla sua presenza, e si  
disciplinassero, et acconsentiva che si discipli-  
nassero santi davanti, quanto di dietro toccan-  
dosi, e facendosi toccare le parti vergognose,  
che lo baciassero, e dormissero nello stesso letto,  
e mettendosi sopra di esse; dandole ad intendere  
che quante volte il membro non entrava nelle  
parti di dentro, non era peccato, e ciò solo per ub-  
bidire, senza alcun consenso da canto loro sa-  
rebbero come li Martiri, et uinavano così nella  
natura, come nella bocca delle Iudee, e fre-  
cava le loro parti vergognose, mettendogli il  
dito il dito nella natura, e lo stesso facevano  
altri agli altri somiglianti, dicendo che era per  
mortificarle, e farle venire la tentazione del-  
la carne. Alle domande che se gli fecero so-  
pra l'intenzione, rispose, che benchè sapea, che



10.  
li toccamenti impudici, e disonesti fossero peccati mor-  
tali, nulladimeno, ne in esso, ne nelle sue figlie  
spirituali vi era peccato; à ragione, che in questi  
atti non auano d'eternazione, e che se auano, o  
acconsentivano al diletto, intanto lo faceano, in  
quanto che non lo stimauano à peccato. Abiuo  
de leui, fu ripreso alla presenza di alcuni Pa-  
rochi, e Religiosi; fu racchiuso in un Conuento  
per anni quattro; Et altri in una cella senza  
dir messa, se non la Pasqua, e con due anni di  
diuino, privati totalmente di confessare così  
Uomini, come Donne, e digiuni rigorosi, et anche  
altre penitente spirituali. Il primo morì nel  
Conuento dou' era stato racchiuso dando buono exem-  
pio di virtù di penitente, e digiuni; et in tanto  
non si procedè contro alcuna delle dette figlie spiri-  
tuali, perche quasi tutte si fecero Religiose di Cal-  
ze, e capuccine; se gli usò questa misericordia per es-  
sere ignoranti, e semplici, e quello si presentò spon-  
taneamente senza testimonianza assieme con  
due delle sue dette figlie spirituali per conse-  
glio d'un certo Confessore col quale confessarono  
il tutto.

6. 7.  
Settimo. In Siriglia con l'occasione dell' In-  
dulto di gratia che li promulgò l'anno 1623.  
per

11  
per quello che spetta à questa Ente Illuminati;  
vi fu un' Eremita imbroglione, e trampero, che  
se ne andaua in estasi, e fingea con tali estasi  
come di essere favorito da Dio di molte grazie,  
e mercedi, il quale per quello che riferì di se  
stesso, benchè parlasse in terza persona, era in tan-  
to concetto, e stima di Santità, che entrando nelle  
Case di Signore molto principali, le toccaua la  
faccia, e le toccaua il mento accarezzandole,  
dicendole che la sua carne non era più carne, e  
che quello atto non era peccato. Più di che Dio  
li auca baciato, e portato al Cielo, e posto nel  
la fornace di Babilonia; per loche veniva vi-  
sua in ogni parte, fino da Uomini molto gra-  
ui che lo celebravano per un santo, conuitando  
lo alle loro mense. Fu questi penitentiato de  
leui, pubblicamente frustato, arrotato, e d'iter-  
rato.

Vi fu un' altra Donna la quale fingea  
auere le piaghe nelle mani, ne piedi, e nel  
costato, con la Corona di spine.

Un' altra Monaca che fingea uiculationi  
et estasi.

Un Prete sotto mantello di Spirito inse-  
gnaua, e dicea cose di falsa doctrina, e benchè fos-  
se

12  
se morto si usi al publico spettacolo la sua Sta-  
tua, et insegne, e gli fu messa la sua sentenza per  
distinganno di quelle persone, le quali credeano  
quel tanto egli si avea insegnato, tenendolo per  
santo; e benchè nell' Inquisizione non è solito  
di usir al publico le statue, et imagini de' mor-  
ti, se non ò per ritassarli, ò ritoccarli; fu con-  
ueniente di fare questa dimostrazione in tempo  
che in iuiglia, et in altre parti, uierano per  
esperienza tanti gabbia mondo.

Uicirono una Donna Religiosa, et alcuni  
Confessori, che simulauano Santità; ma in due  
di questa Confessori, si trouò cosa di poca considera-  
zione; benchè il rumore che si sparse fosse con-  
tro di molti altri Confessori, quali per altro era-  
no assai onesti, e diuoti.

8.<sup>o</sup> Ottauo. Ho conosciuto alcuni Confessori in  
questo tempo reputati per Illuminati; li quali sa-  
pendo che le loro figlie spirituali, anno con essi  
ò altri atti disonesti, e tocamenti ingiudici, li cele-  
brano per Santi, publicando false rivelazioni, et  
estasi; e perciò uengono molto a discreditare la  
uirtù, e uigore delle uere rivelazioni, et estasi;  
si processò per tanto contro degli uni, edell'altre  
come sopra si è uisitato.

Alcuni

13  
Alcuni altri Confessori ui furono, che teneano  
con le loro figlie spirituali tratti disonesti non  
già nell'atto prossimo di confessarle, ò nel Confes-  
sionario; <sup>ne</sup> tampoco fingendo di confessarle, li cele-  
brano per Santi, copriano li loro peccati  
disonesti, con dire che li stimauano come un Padre  
a sua figlia, et un fratello la sua sorella; e  
per maggiormente tenerle soggette, le faceuano  
fare un atto di ubbidienza, e di gouernà; il che  
per esser di lumen pregiudicio, e danno notabile  
alla uera uirtù di ouerari; fu determinato dal  
la maggior parte del Consiglio, formarla processo,  
e uacchiuder il Religioso in carceri strette, ò pri-  
ue in conuenti del proprio ordine; non si pro-  
cessò però contro la Donna, seguì nell' an. 1640.

### Casate due volte

Quando costa per prova bastante, che il Reo ui-  
uendo con la prima moglie, ò uero si fosse casato  
la seconda ò più uolte; si ponga in carcere se-  
creta, senza confiscatione, ò sequestro; prima  
però di procedere a detta Carceratione, si anno  
d'approuare appieno ambi due li matrimoni;  
non bastando la Confessione del Reo; benchè  
per

14  
per deliberare, si potrebbe far dimeno della prigio-  
nia delle scerete; sarebbe però bene, potendosi  
fare senza timore della fuga, vedere le informa-  
zioni, con le quali la donna ebbe la licenza dell'  
Ordinario del luogo, se vi fu malitia, o non da  
parte del Reo; perchè essendo donna, può essere  
non si abbia colpa alcuna; e se prima si presen-  
tò d'essere accusato, se gli dona la Città per car-  
cere, o la casa di qualche familiare; quando  
però si è presentato raptu probationis, cioè men-  
tre si sta fabricando il processo, e pigliando le  
Informazioni; la pena ordinaria, costando della  
malitia, e legeretia, senza però ch'abbia erro-  
re nelle Incondimenti, d'uscire al publico speta-  
colo, o in una Chiesa col mitrone, dove siano di-  
pinte le due mogli, duecento rotte, et anni cinque  
di Galera, abiurando de beui, rimettendo all'ordina-  
rio quello che spetta in quanto al legame del ma-  
trimonio Regn. in decre. 2. par. 99. n. 56. com. 81-  
bra? Et. Dice che coloro che si sono accusate con  
più mogli, sogliono giurare de vehementi; la  
qual cosa ho veduto praticata in alcuni antichi  
processi, però adesso non si usa in Spagna, sal-  
uo che in qualche caso, dal quale ne risultasse  
algun gran sospetto; porre in questo luogo già  
mai

25  
mai succede, che la gente della nostra Natione  
senta male del Sacramento del matrimonio, e  
con' come dice Simanc. de Cathol. Juris. tratt.  
40. n. 2. et 3. potius consuetudine receptum est  
de hoc uimine Inquisitores cognoscere, tam  
constituta, quam Reus in fide non abiuraret.  
Ultra Inquisitores procedere non non posse, et  
aduertit: licet consulendo inualuerit, ea tamen  
abusi non debere; unde Albert. de agnoscn.  
quest. 23. n. 69. et 70.

§. Primo. Se non vi fu tanta malitia auen-  
do auuto il Reo qualche credito di probabilita,  
o presunzione per auer passato molti anni che  
era lontano, e credea che fosse stata morta la  
prima moglie; non bastando a questo l'assenza  
di longo tempo, nisi constet per certum numerum  
Nunciatorum C. in presentia de sponsalibus, et C.  
Dominus de secundis nuptijs Trident. habita C.  
de Bigudij; in luogo di esser accortato, e conden-  
nato in Galera, si dona il distretto; maiorum  
se l'uomo è di qualita, Simanc. nel tratt. 12.  
in 6. vide Farinae. quest. 174. n. 56. et 73.

§. Secundo. Se la Rea è femina, l'presume-  
mento malitia, essendo solite, che coloro quali pre-  
tendono casarsi con quella presentino fede testimo-  
niale

16  
testimoniale della morte del 1<sup>o</sup> marito, o' alcun' testi-  
monij; onde costando, che da parte di d<sup>a</sup> Donna non  
vi fu malitia, ma semplicita', dando credito alli  
testimonij, conforme al Cap. In presentia de spon-  
sabilibz certo nuncio, si sospende la Causa, et avendo  
alcuni indij, o' cagione in vista delle quali si può  
presumere, che abbia in parte cooperato, alla mali-  
tia del marito; se le dona qualche pena leggera,  
abiusando de leui, e disterro. Se però costa di qual  
che frode causata da lei per indurre li testimonij,  
o' per cauare qualche testimonianza falsa, se le  
dona pena più graue.

E come che d'ordinario sogliono le donne in-  
clinare alle seconde nozze, e secondo matrimonio,  
conuene, che si castighi questo delitto in publico;  
per rimediarli alla cohabitatione in questo malo  
stato.

Per imputare di malitia le donne, e' d'bene  
considerare, e sapere, se avendo notizia che venisse  
il primo marito senza troppo scrupolizzare si con-  
ueno con il secondo senza presentarsi al 1<sup>o</sup> officio,  
o' uero all' ordinario, o' uero se per contrario subito  
scrupolizzo, e procurò il remedio per leuarsi dall' adul-  
terio, nel quale prima staua a' cagione dell' ignoranza  
Cap. Si uirgo s. 34. quest. 1. Cap. Dominus de secun-  
dis

17  
di nuptijs ibi = sciens de uita secundi Coniugij, te-  
netur a secundo recedere, et dubitans, tenetur  
reddere debitum, tamen petere non potest.

Un caso mi successe di certa Donna, la quale  
si discolgaua con dire, che per consiglio del suo Con-  
fessore si era casata col secondo marito, poi'che auen-  
do e'ha confessato, e conferito col d. Confessore, qual-  
mente prima di' casarsi col primo marito, hebbe  
prattica con un fratello cugino di d. suo primo  
marito, il qual Confessore senza far troppo rifles-  
sione, studio, e diligenza, le auca comandato, si  
separasse, e farne di ciò publica scrittura appres-  
so d' un Notaro con testimonij, per la quale costas-  
se, che di già erano separati, e così poteuano intra-  
mbi casarsi con chiunque le fosse piaciuto, et in  
uirtu del contenuto si auca casato col secondo ma-  
rito ignorantem<sup>te</sup> dando credito al suo Confessore,  
che era un religioso, e fu castigata leggermente  
con l' esilio.

§<sup>o</sup>. Perzo. Quando colui che h'è casato due  
volte e' persona primigale, primiligata, o' no-  
bile, in luogo d' e'pere arroccato, et alcune uol-  
te degne d' e'pere condannate in Galera, si vuole  
castigare col disterro, o' pena pecuniaria, secondo  
la possibilita' e circostanze del delitto, che tali  
possono

possono essere, che obblighi ad essere condannati, alcuni con pene leggieri, et altri con pene gravi. In questi uoglià caso però in queste materie, sempre deuono abbinare de leui, et uscire al publico spettacolo, se non ui faranno alcune ragioni considerabili per le qualità delle persone, consultando ciò prima col Consiglio.

§. Quarto. Quando colui che si è casato due volte uiene à denunciarsi spontaneamente, e dice la verità prima di auersi preso le informazioni, si esaminino li contesti, e uerificandosi li due matrimoni uiene ad esser uisa la prima, quando contratto con la seconda, assegnando il Reo alcune ragioni rileuanti ad esusar il suo delitto; si è costumanza usargli misericordia, e non prigioniarlo in carceri secrete, e fatta la causa si allegesine la pena de' zotti, e Galera con qualche distetto, benche nell'anno 1639. uenisse da famiglia un tale, il quale era stato condannato per anni tre in Galera, et il consiglio confermò l'ad. condanna, del che mi marauigliarì perche non si rimettesse di pena secondo la misericordia del consiglio, ma mi fu detto che la denuncia, e presentatione l'auua fatto metu probationis, e di già la seconda moglie portaua la fede del primo matrimonio.

Un altro caso seguì in Barcellona d'uno che

si auua casato due volte, nel qual caso perche non potesse uerificatione per testimoni di uista del primo matrimonio fatto in Francia, e solamente costando per la uerificatione della confessione estragiudiziale, e di quelli che li auueano ueduto menare uita di maritato, e dopo nelle carceri lo confessò essendo stato condannato ad abbinare de leui, e d'esser arrotato, e condannato in galera, il consiglio gli rimesse la pena delli' arroti, e di cinque anni di Galera gliene ritasò due, e parue male che li auuepero catturato prima, senza auer proceduto la uerificatione delli due matrimoni, come uiene prescritto.

§. Quinto. Quando qualche persona si casa con un' altra, la quale si è casata due volte, benchè senza titolo di matrimonio farinae. quest. 174. n. 22. de Hereticis, dice esser caso spettante al 4.º officio, e che si può procedere contra di cui si casa due volte, come sopra, benchè non si abbia mai ueduto praticare, anzi il contrario in un caso succeso nell'anno 1636. benchè non ui fu proua sufficiente, che la donna sapesse che il marito fosse stato casato con altre mogli.

### Lontani

Quando si procede contra alcune persone che sono  
absenti

20  
absenti, e lontani testimoniati con prova non piena  
si affigge un' editto con termine di trenta giorni  
et annu' andogli l' officiali le tabelloni per ogni de,  
di giorni, e passati questi non compariscono, si di-  
diarino per scomunicati; e se dopo di essere di-  
chiarati per tali un' anno si donano per contumaci  
Cap. cum contumacia de heret. in 6.º farinaccio  
quest. 185. n. 95. fol. m. di 149. e l' atti si notifica-  
no negli stati senza dargli d' fessione, ne Curatori,  
sententi andoli in tabelloni per Eretici contumaci,  
consegnando le loro statue al braccio secolare, con  
la confiscatione de' beni, dal giorno che cotta per te-  
stimonij di avere loro commesso il delitto d' eresia,  
conforme l' opinione di farinaccio de heret. in 6.º  
§. 12. per totum, tenens affirmativam a' n. 21. cum seq.  
bene la contraria tiene Simone. frat. 9. n. 28. et  
Sando. in prosep. decalog. lib. 2. cap. 22. n. 35. cum  
sequent, et altri quali cita farinaccio ubi supra a' n. 6.  
quali tengono che non si ha da contare se non dal 10.<sup>mo</sup>  
giorno della contumacia, nella quale fu di' diarato  
per contumace.

In simiglia si pratico l' opinione di farinaccio  
nella causa di Paulings apente, e fugitivo, e d' ordine  
del Consiglio la stessa opinione ha veduto praticata nel  
suo officio, e passata per il Consiglio, et il termine degli  
editto

editto corrono dal giorno nel quale si leggono<sup>21</sup>  
nel luogo del Reo, e non dal giorno nel quale si  
fue la significazione alli figli, o agli eredi. Vedi  
Perugia de Institut. in Adden. 2. tom. tract. 5.  
resol. 7. n. 40. qui tenet negativam partem.

§. Primo. Quando però mi è prova bastante  
non è necessario aspettare l' anno come lo dice Simone.  
tract. 46. n. 5. farinac. quest. 85. n. 95. fol. m. di  
149. ma in accusarsi la contumacia si fa talan-  
ta notificando l' accusa, et il resto dell' attitato  
nel luogo del Reo, ne si ammetta difensione ne  
difensore in nessun caso, ma solamente scusato-  
re che venisse ad allegare infermità, o vero al-  
tre consimili impedimenti legittimi, per li quali  
si può scusare il non aversi presentato il Reo  
nel termine prefisso, et in questo caso se gli dona  
purogato bastante, fino che fosse obligato dall'  
impedimento farinac. de heret. quest. 185. n. 101.  
§. 7. fol. m. di 150. e nel n. 100. quest. 9. dice  
che quando Inquisitus est solus suspectus  
admittitur defensor, seu si de heresij con-  
staret. Regna in decr. 3.º par. cons. 36. n. 139.  
Verum hęc omnia. Anzi aspignandosi la  
causa di scusa legittima, ho visto comedersi  
dal Consiglio altri quattro mesi di più d'

22  
persone le quali erano fuori di Spagna, et in questi  
tali è prova bastante, anzi di quella che si cerca  
dalla contumacia, pare che sia più sicura l'opi-  
nion e di farinaio d. n. 22. quest. 190. et l'ho  
visto praticare in quattro processi nel S. Offi-  
cio, e parimente l'ho visto nel Consiglio contra  
quello che tiene Simanc. d. tit. 9. n. 26.

§. Secondo. Li beni di coloro che si assentano nel  
tempo che si ha da procedere alla cattura si re-  
questano, tenendo notizia che l'assenza, e la fuga  
fù appostatamente à parte lontana, e non d'altre  
maniera, sino à tanto che si ueda, s'egli ritornano,  
essendo il principal intento d' hauere la  
persona nelle mani, benchè la facoltà e beni sia-  
no di considerazione, e se la fuga fù certa si re-  
questano li beni, maggiormente se sono in potere  
della moglie o figli, benchè fosse trasportato  
in potere d'altre persone, sapendosi però e costan-  
do che fosse del fugitivo, come lo determinò il  
Consiglio l'anno 1620.

In San Giacomo auendosi consultato que-  
sto caso, senza auer troppo considerata l'istruitione  
data di Toledo, dice che non si devono sequestra-  
re li beni, che sono in potere di terza persona.

§. Terzo. Se il Reo assente contra il quale  
si

23  
si procedea in conformità del primo modo del  
Coy. Cum contumacia de hereticis in 6.º mori  
prima che passasse l'anno nel quale fu di-  
chiarato per siom munito, come che non s'ha  
bastante prova, se prima non passa la contuma-  
cia, e questa cessò con la morte, non si può pro-  
cedere à ritrarlo, e si sospende di procedere  
più auanti nella causa, farinae. quest. 197.  
n. 103. §. 3. et n. 99. et 100. Simanc. Enchiridion  
traet. 46. n. 3.

§. Quarto. Il contrario però si deue prati-  
care nel caso che porcia s' habbia prova suffi-  
ciente, e bastante Simanc. Enchirid. traet. 46.  
n. 5. E perde contra d' un morto è necessaria  
più prova di quella che si ricerca di un assen-  
te, e uis conforme all' istruitione de Anulo  
dell' anno 1498. basterà se sia alquanto me-  
no contro di quello che morì, cominciato già il  
processo come contumace, e tanto più se gli  
mancauo poco tempo per passare l'anno,  
senza d'egli auere dato causa legitima, o  
per mostrato di uoler comparire farinae.  
quest. 297. n. 101.

§. Quinto. Se il Reo si presenta doppo  
d'esserli stata brugiata la sua statua, se-  
gli

24  
gli dona di nuovo udienza, e confessando, e riconfessan-  
do, e negando, si vedono se le sue difese, e se in  
fa' la giustizia; In quanto però alla confiscatione  
questa non si revoca avendo già passato in cosa  
giudicata, salvo però, se non costasse apertamente  
la sua innocenza si mane. de heret. cap. 13. tit. 2.  
n. 20. et 21. lib. 1. cum sequent de requisit. non  
Reij, et lib. 2. cap. eodem.

§<sup>o</sup> Sesto. Quando qualche sacerdote è rilassato  
in assenza si fa' la degradatione verbale, e se po-  
scia lo prende il Giudice secolare, non s' ha' da  
eseguire la sentenza, se prima non si porti al  
officio, per vedere se si riduce, e non riducendosi  
si fa' la degradatione informata; vede Regna in de  
iur. cons. 49. col. 3. par. 3. fol. mid. 133.

## De i Morti

Per procedere contra l'onore, e la fama d'al-  
cun morto, come che non si può difendere ed a-  
ve sodisfatione alle prove che si hanno contro di  
lui, è necessaria che siano molto concludenti per  
poterlo condannare Instit. de Acolo 4. dell' an-  
no 1498. Farinae. quest. 497. n. 120. §. 3. fol. mid.  
350. Notes de hereticis par. 2. n. 30. tract. 18. n.  
12.

25  
12 anni qualsivoglia sospetto quanto si voglia  
grande, e vehemente che fosse si arruina, e  
dirfa' con la morte, ne si può imporre pena  
severa pecuniaria alli suoi eredi farinae.  
quest. 497. n. 130. bene dice che si possa prose-  
guire la causa, la quale s' aveva incominciata  
mentre era vivo; vede que dixi supra cap. 12.  
de absentibz. si mane. tract. 18. §. 183. de Castilian  
Institutione

§<sup>o</sup> Primo. Havendo la prova necessaria per  
condannare, la quale allora sarà, quando s' han-  
no tre testimonij idonei, si supplirà con maggior  
numero che deponghino de facto, e ceremonie, che  
inducano una violenta presuntione, che non  
possa aver scusa; si procede etiandio citando  
li figli, et i parenti, et interese parantes, e  
congiurendo alcuno si mette a difenderlo, non  
passati li termini, et accusata la tabellione,  
si nomina un difensore, con cui si fanno gl'  
atti, e si conclude la causa, e costando il delitto,  
e non avendo difese rilevanti, si sententia  
che sia rilassata la sua status, e condannata  
la memoria e fama; confiscati li beni del  
giorno nel quale costò aver commesso il delitto,  
e potendosi avere l'ossa si disotterranno, quan-  
te



26  
quante volte però sono in tale caso che si possono  
d'istruire dagli altri, e si brugino insieme con  
la statua farinae. quest. 197. n. 94. tit. 18. si man.  
n. 8. 9. de cathol. Religionis.

§<sup>o</sup> Secondo. Li figli, e difensori si ammettino  
non però nel caso che il Padre abbia morto per  
nasc, e avendo confessato tutto quello che basta  
per farlo eretico formale secondo l'interrogatio-  
ne del Fiscale farinae. Da quest. 197. n. 106. e così  
lo viddi praticato con un Reo, il quale dopo di  
aver confessato appieno aveva morto nella Carcere,  
o pure s'egli stesso s'uccidesse, come accade  
una volta; e perche si dubitò del compagno faen-  
dosi prima la causa, questo si difese, dicendo che  
di sua mano s'avea ucciso, e sortenne la corda,  
e così si liberò, e il morto fu riconosciuto nella  
sua statua.

§<sup>o</sup> Terzo. Quando alcuno s'uccide stando nel-  
le carceri preso con prova di eresia formale, che  
si causa evidentemente convinto dalla sua mala  
conscienza, si presume per tale; ma se tale non è, che  
il tuo erede lo difende, che per altra ragione s'  
uccise farinae. quest. 197. n. 9. fol. medi 356 -  
si man. de cathol. Institut. tra. 18. n. 31.

Quando si uccide alcuno nelle Carceri, ben-  
che

27  
benche sia confite, si procede contra la me-  
moria, e la fama; Nam Judas confessoris fuit  
crimen, et laqueo se suspendit; Regna in dec.  
3<sup>a</sup> par. quest. 63. Com. 92. pag. 324. sub Pater  
si man. tit. 18. n. 32. In una Inquisitione nella  
quale mi trouai che si uccise un carcerato  
con una forbice, la quale aveva domandato  
per rapparrarsi, il quale era prigione per un-  
ta propositione in ordine all'adoratione di  
certe Imagini; il quale per esser Cristiano  
Occiduo, ne di Natione infetta si quotè pro-  
sumere, che negasse l'adoratione, e riverenza,  
quale si fa dalli Cattolici a i Santi; onde  
per ordine del Consiglio fu sepolto in Chiesa.

Un' altro casato due volte per punto  
di onore, si feri con un coltello, benche non  
morì, ed oppo nella carcere con lo spuntone di  
un candeliere procurò di ucciderli, conficcan-  
dolo nel ventre; dico questo perche non si  
presume con' eretico, con colui che si uccide,  
potendo avere altra caggione che lo discolpi,  
come un' humore malenconic, o pazzia.

Quando muore qualiduno nelle car-  
ceri, dopo di aver confessato quello che basta  
per riconoscerlo avendo conosciuta la causa

Si sententia senza chiamare li suoi figli, uscendo la sua status, d'chiavandolo come eretico, et ammaendolo alla reconciliazione per poterli celebrare messe, e li beni s' applichino al fisco. Vede l'istruzione 59. dell'ultima simanches enridind. titi. 63. n. 12.

§. Quarto. In Louanio, Conca, e Lorena ho veduto praticarsi questo in molti processi; li figli non si chiamano quando il padre muore pertinace, e confessando pienamente. Enridind. de simane. tra. 63. n. 12. Vede Regna in decret. 3. par. quest. 63. n. 92. volum. 572. tra B. De parricidij dixit procedi contra defuncti memoriam 13. fuisse confessus et esse relapsus, ut tradit possit curia seculari, et quando mortuus prius quam sit finitus processus, quamvis confessus sit, non plene satisfaciebat depositionibus et vivens non poterat admitti ad reconciliacionem, id notandum est filijs, interparentibus, ut si velint eum defendant. Regna ubi supra col. 573. tra B.

Si suspectus de heresi independente in carcere deudat, potest prosequi processus, ut absolvatur, vel ut suspectus declaretur, non tamen debet pena pecuniaria imponi heredibus Reg. de

de heresij 2. par. n. 307. Jousa lib. 2. cap. 10. la vna lib. 2. tract. 9. n. 10. farinae. de heres quest. 193. §. 4. n. 100.

§. Quinto. Se negando muore nelle carceri, si costuma sotterrarlo in un cortile, mettendovi qualche segnale, accio' che possa proseguirsi la causa con gli eredi, annullandolo, e d'chiavandolo libero, si possa disotterrare, e levarsi il segnale e sotterrarlo in luogo sacro. questi tali si sotterrano così in un cortile, quando la testimonianza e d'eresia formale di Eudeismo, e omiglianti, non essendo però questo sospetto, si caivano in morire fuori, o pure se muorono si sepelliscono in luogo sacro.

§. Sesto. Quando ha confessato quello che basta per riconciliarlo, benche muora prima di riconciliarsi la causa definitivamente senza haver potuto riconciliare per aver morto di subito, come fu esse in Lorena; si può dopo che sia morto assolvere delle censure, e porci a usendo la sua status, d'chiavarlo aver stato eretico, et assoluto dalle censure, confiscatione delli suoi beni, senza proceder ad altro con gli interessestantes, perche la sentenza de riconciliando come disse farinae. de heres. quest. 145. §. 11. n. 180.

non promittatur contra eos, sed pro eis quia  
reconciliantur. Culesio.

## Delle Streghe

Nelle Cause di Streghe si è necessario andare  
con molta circospezione per la gran varietà di opi-  
nioni che s'anno scritte, e molto più per lo scri-  
vere, si causa ciò dalla esperienza di questi  
tempi, e particolarmente dalla gran complicità, che  
vi fu nell'Inquisizione di Logorino dell'anno  
1608. fino all'1612., et in questo tempo si brucia-  
rono molti che negarono, et uno che confessò un  
gran Maestro Dommabita, ma pure di molti si  
brugiò la statua, avendo morto nelle Carceri.

§<sup>o</sup>. Primo. Negar non si può che non vi so-  
no molti inganni, et illusioni, quali il Demonio  
come Maestro di questa Setta insegna, meré  
che, ne causa gran profitto, come si è la varietà  
delle opinioni; mentre vi sono di coloro che si  
difendono, che tutto è sogno, nulladimeno non  
possono negarmi questi tali, benché tutto quello  
che fanno di notte s'è sogno, e dato caso, e non  
concesso, che la forza, e virtù della natura fae  
quello dormendo si sogna, e passi  
per

per realtà di virtù, non essendo però tale / messo  
questo si annienta, atteso che pochia stando uigi-  
lante, si confermano in quello, tenendoli per cosa  
buona, compiacendosi nello stesso; lo trattano poi  
e comunicano l'uno con l'altro, et ungendoli  
con proposito di andare, e tener assemblee col de-  
monio, et di fargli riverenza, et maleagita, et  
danni che fanno in servizio di quello, e quando ciò  
fanno: di questo, come d'oro coloro, li quali più  
benignamente scrivono su tali materie, come ap-  
pare nella Lucerna Inquisitorum de Strigij  
al num. 9<sup>o</sup>.

§<sup>o</sup>. Secondo. Per gli inganni che il Demonio  
puote fare in questa propriamente sua setta, è  
necessaria maggior prova di quella che si ricerca  
in altri delitti; e così perche il Demonio suole rap-  
presentar in quella assemblee le persone d'altri  
innocenti, gli basta la prova de' complici; la qua-  
le basta negli altri delitti conforme al Cap. In  
fidei favore de heret. se non vi concorrono altre  
circostanze de fatto, che li più complici amote-  
nuto, et che abbiano comuno di giorno, o per altri  
indizij della quali tratta detto St. St. in Lucerna  
Inquisitorum ubi supra n. 4. et similmente in tale  
caso è necessario prima d'effettuare la cattura

32  
consultarla col Colleggio, o col suo Consiglio per  
meglio accertarla, conforme ad una delle Istru-  
zioni, qual è la 15.<sup>a</sup> che unitamente ordina che  
si verificchino li danni che confesseranno aver  
fatto, auoche costi de corpore occiso; Simancho  
enchirid. tract. 11. n. 2. 3. et 5.

§. 3.<sup>o</sup> Terzo. Confessando il Reo con animo, et  
intentione di credenza, pertinacia, et apostasia,  
com'è d'ordinario di queste, domandando miseri-  
cordia, e redueendosi spontaneamente; se le donne  
sono di età più di anni dodici, e gli uomini di  
anni quindici, si ammettono a reconciliazione  
secretamente senza confessione ne habito, consul-  
tandolo prima col colleggio secondo li Istru-  
zioni 4.<sup>a</sup> delle Sreghe.

§. 4.<sup>o</sup> Quarto. Se queste che sono state riconciliate  
sono relasse, senza auer riguardo all'abiruatione  
che fuero, et alla dispositione del decreto; la prat-  
tica si è, che si conciliano due o più volte, essendo  
si spontaneamente presentate, consultandolo pri-  
ma col colleggio. La sud.<sup>a</sup> Istruzione del n. 613.  
imponendogli alcune pene.

§. 5.<sup>o</sup> Quinto. Se auanti li Commisarij sponta-  
neamente confessano auer andato alle dette assem-  
blee, senza auer atto di apostasia, come in alcune  
accade

33  
accade per molte dimande, e replie, che l'anno  
fatto, si suole commettere l'apolutione ad  
cauchalam alli Commisarij; e si è pure ordine  
per commetterli la reconciliazione, secondo l'  
Istruzione 14.

§. 6.<sup>o</sup> Sesto. Se sono alquanto meno dell'età di  
anni dodici le femine, ed i quattordici gli omi-  
ni; benche siano un poco grandi, e confesseranno  
gl'errori, e li fatti di questa setta che anno com-  
messo nella minor età, non si efendo dubbio, che  
gl'altri Eretici ci sogliono abiruar gl'errori  
commessi nella minor età, essendo di ciò cogaci,  
secondo l'Istruzione 12. di Vagliadolid; si prat-  
tico l'apolutione ad cauchalam, come nell'Istru-  
zione 14. di Logorino.

§. 7.<sup>o</sup> Settimo. Già ho ueduto in questi tempi,  
essendo stati alcuni rei catturati con più di venti  
testimonij complici, li quali li testificauano lar-  
gamente di diuersi fatti, e cose molto particolari,  
a segno, che comando' il Colleggio, che se gli das-  
sero tormenti, et auendoli sostenuti, se gli dono  
pena straordinaria, ma molto leggiera; e con  
condidere, si ricerca più prova di complici,  
e fatti esteriori, secondo l'Istruzione 20. di  
Logorino

34  
§. Octavo. Benchè conforme al dritto, recou-  
liandoni qualcheduno, è necessario che sia colta l'op-  
portunitate de' beni; ciò non si pratica in questi  
tempi, auendoli qualche strega; et in San Est.  
como uiddi un caso molto antico d'un Scigond,  
al quale comando' il Consiglio, che non si confi-  
cassero li beni, benchè fosse riconuato; confes-  
sando dopo di essere catturato. Maleficia, seu in-  
uocationes ad bonum finem, an fieri possunt, et  
quando? Vide Albertin. de maleficiis cum alijs  
authoribus, quos impugnat d. Albertinus ibi =  
et Sanchez Thomas in 3.ª distinct. 24. quest. 3.ª

§. Nono. Inuocantem Demone dicit inuocanti  
quod speret in Crucem, si inuocans obe-  
dit absque cordis penitentia hereticus est; scilicet  
si timore demonij absque uoluntate faciat et p-  
na extraordinaria puniendus farinae. quest. 81.  
§. 4. n. 89. Maleficia, seu inuocationes demonij  
ad bonum finem, an fieri possunt, et quando?  
Vide Albertinus in rubr. de heret. in 6.º quest. 10.  
n. 10. leg. eorum eod. de maleficijs cum alijs au-  
thoritatibus, quos impugnat d. Albertinus, et  
Sanchez Thomas in 3.ª distinct. 24. quest. 3.ª ad  
bestiam partem.

95  
§. Decimo. Quamuis Inquisitores possint agno-  
scere contra maleficia, quae uere a fide catholica  
non deuiaverunt Deum, baptismumq; abnegan-  
tes ex constit. Innoc. 8.º et adriani 7.º et Sixti  
5.º quae refert farinae. in quest. 181. n. 101. et  
prope finem dicit; Veri tunc magis receptum  
Judices Seculares nunquam se intromittere in  
cognitione Causarum Sacrae Legij, et maleficij  
heresim continentes; contrarium uidi usum  
receptum etiam Seculares Judices punire, nisi  
per Inquisitores constituto de abnegatione re-  
perantur.

## Magari, et Indouini

Vi' è un' altra sorte di gente, la quali usano  
alcune magarie, e cose superstiziose, che non arriua-  
no ad essere Eretici, et Apostati, come le Streghe,  
e questo lo fanno per cauare denari, e che siano in  
stimato, quali uadono gl' altri a cercare per cura-  
re infermità; dicono, e fanno molte cose super-  
stiziose, e col tal mezzo tirano la gente ingannata  
et imbrogliata, e gli dicono che sono affatturati,  
e che loro li sanno guarire, e per quest' effetto  
gl' fogliono domandare qualche fasciata alcune

36  
gocce di cera in una scodella d'acqua, dicono che  
dentro vi vedono le persone, che l'anno ammagate;  
Vide Bianam par. 4. tract. 8. de officio 16<sup>o</sup> Inquisi-  
tionis resol. 13. et 14. quando quis abutitur sacra-  
mentis ad faciendas incantationes, vel sortilegia  
aut baptizando aliquem, ut dicitur in glos. vers. la-  
perent §. sane et accusatus est, mescolando cose  
sacre con le profane, dicendo alcune orationi  
fra le denti; una volta ortano, l'altra non, una  
de mille factocidianie, fingendo indouinate, et  
alumni che abiurano de lui, e per esempio degli  
altri, che eschino al publico spettacolo; e benche  
al §. sane nel cap. et accusatus de heret. in septo,  
si comanda che l'Inquisitori non si intrametino  
a conoscere queste cose, nisi sapiant heresim mani-  
festam: si pratica però il contrario per quello che  
sta disposto nel Breue, e costituzione di Sixto 5.º il  
quale dall'anno 1612. si publicò dallo Inqui-  
sitione, perche comprende tutte le sorti di su-  
perstitioni, et Indouini. Vide Farinac. quest. 181.  
art. 10. usque ad finem sanctum Thomam secun-  
de secunde quest. 91. art. 8.; quia uiculus inter  
ra facere, illoque aliquibus signis munire, pu-  
erum in medio ponere, aut quid si male facere.  
Et perinde paulo infra; predicta faciendy cadit in

heresim suspicionem, non tamen debet iudicari  
heresim, maxime si id faciat semel, vel bis,  
ex curiositate, nec demoni se subiciat, et sic  
grauiter peccat, et vigore Bullæ Sixti 5.º in  
officij 1<sup>te</sup> Inquisitionis subiciatur.

Acciò che le superstitioni, e sortilegi si  
conoscino dallo Inquisitione, è necessario, che  
u' s'j mescolanza di cose sacre con profane.  
Regna in decr. 2. par. quest. 42. Cons. 62. col. 3. fol.  
mibi 359. tra B. et C. Somentre; bene de  
Inquisitione si concessa per la d.ª Constit. ne  
ampia giurisdictione, non per questo si egue che  
possano imporre somiglianti pene, parando che  
bastantemente restino castigati con correzione, ha-  
uendogli fatto il processo, et in cause più leg-  
giere basta la sola delatione che fa' da se  
stesso il Reo. Vide Farinac. direct. quest. 181.  
in fine.

§. Primo. Contro gli Astrologi Giudiciarij pa-  
rimente in uirtù dell'istesso Breue, e per le  
ragioni contenute in quello, e per li danni che  
occasionano, si pretende con qualche rigore  
procedere dall'anno 1612. à questa parte, poi-  
che solamente se gli permette la Astrologia Giu-  
diciaria, e medicina, e così se facendo qualche

38  
figura, e maggiormente se specificano alcune cose  
particolari, cioè, ciò che succedeva la tale, etale  
cosa moriva di tale, etale maniera, se li anno  
fatto allo stesso ragionamento danno merito  
uscire al publico spettacolo per esempio degli altri,  
e qualche distretto, abirivando de leui, esse non è  
pouero, pena pecuniaria, secondo la possibilita, e  
magior mte. se ha' giudicato figure in ragione di  
furti, e di cose perdute, di diuivando le persone  
chel anno rubate, bene de questi tali Astrologi  
dicono, che non è certo, come lo dice la d. Constit<sup>ne</sup>.  
Faninae. molto à lungo de heres. quest. 181. §. 2.  
presique n. 59. uide Simanc. de Caehol. Institut.  
tit. 16. cum sequent. Vide nouam Urbani Con-  
stitut<sup>ne</sup>. 1631. qui prohibet astrologiam iudicia-  
riam, ampliano constit<sup>ne</sup>. Sixti quinti contra-  
stologos iudicarios, qui de statu cuiuslibet Chri-  
stianus vel sedis apostolicus, seu uita Romani Pontifi-  
cis, aut eius consanguineorum, usque ad tertium gra-  
dum iudicia facere, et qui illos consulere presum-  
puit, et iniungit penam relaxationis & bana-  
tract. 4. fol. 463. Vide Constit. 15. die 20. martij  
anni 1623. quam refert Diana tom. 4. fol. 493 -  
ubi presique maleficos, sacrilegos, brachio scula-  
ri tradit. quando ex maleficio mors sequuta fuit,

39  
et quando non, sed tantum infirmitas, diuortia,  
impotentia generandi, seu animalibus, frugibus,  
seu alijs fructibus damnum notabile peruenit,  
muro claudi, seu in carceribus perpetuis, & Inqui-  
sit<sup>ne</sup> n. 6. offitij. Et apostatando demones inuo-  
cantes presumitur habere pactum ex preceptum  
cum demone ad futura praesciendum. Sanctus  
Thomas 2<sup>a</sup> secundus quest. 95. art. 4. et subiun-  
gitur indignationis Inquisitorum, ut in Bulla  
Sixti quinti, et Sixti quarti. Faninae. quest. 181.  
n. 74. §. 2. et cum distinctione, quando dicatur her-  
eticus, uide n. 74. scilicet si inuocantium ad id, quod  
de sui natura facere non potest.

Adorantes demones, ut faustij assequatur,  
quod ab eis petunt, non male sentientes de fide, non  
sunt heretici, grauissime tamen peccant. Faninae.  
d. quest. 181. n. 77. In dubio autem presumuntur erro-  
res in mente n. 79.

Inuocantes demones, ut illis flectant animas  
illius, quam amant in amorem turpem, si uocant  
imperando nullam heresim manifesta interuenit,  
nisi innocens obseruando. Regna decret. quest. 43.  
cons. 68. col. 42. fol. m. di. 367. et Simanc. de Caehol.  
Instit. tit. 21. n. 13. addit possit requiri, non contra-  
ces tamquam vehementer suspectos, quod non pla-  
et

placet Regna in maribus, qui non deprecantur, sed im-  
 perantur in uisceribus, ubi supra col. 4. fol. 368. et ad-  
 vantey demones ut faustly quod ab eis petunt asse-  
 quantur, non male sentientes de fide, licet non  
 sint heretici, gravissime tamen peccant, in dubio  
 presumitur error in mente Farinae d. quest. 181. n.º  
 29. et in pass. habuit monachum qui cum demone  
 inuiscasset, et reverentiam, et adorationem ietu oculi  
 fessit, seque sponte detulit, et infra signemini-  
 senary ad cureshelam fuit absolutus, uide Breui  
 d. 1160 quinto dell'anno 1573. il quale comincia:  
 Ablecti filij, in cui si comanda di procedere contra  
 coloro che diceano non esser essetis aspectare nullo  
 sta dalli demonij in deure. fol. mudi 83.

Alcuni astrologi di questi che usano d'al-  
 cun figure, e giudiciali, non solo per l'ora dell'ora  
 scita, ma anche per quella delle interrogationi, quali  
 individualmente specificano con cose particolari, come  
 io uiddi in due sacerdoti, l'uno famoso in questa  
 professione, il quale indovinò la morte al Re di Fran-  
 cia, et il modo, et la maniera, come l'hauerano da uer-  
 dere, et altre cose semiglianti fu diterato la  
 terra la spagna, abiuò de leui, e fu minato dal  
 beneficio, e sospeso l'esercizio dell'ordine, l'altro che  
 non era tanto eminente, fu confinato in un mona-  
 stero

monastero per anno uno, abiuò de leui, e pago  
 cinquanta scudi, egli furono tolti tutti li libri  
 che hauea, anche quelli della astrologia permes-  
 sa, auuò de auerpe mai più occasione, così nell'  
 una come nell' altra d'applicarsi.

§º Secondo. Quando prima di catturarli si  
 presentano, se gli perdona la prigionia delle car-  
 ceri secrete, e se gli dona quella delli familiari,  
 o la sua propria casa, o uero la città per carcere,  
 quando però si conosce che non abbia tanta malitia,  
 e che abbia esercitato per poco tempo, senza auer  
 saputo che fosse prohibita dal s<sup>to</sup> officio, assegnando  
 qualche ragione di non auer ciò saputo, et in tal  
 caso la penitenza è secrete, e nella sala, l'abitura-  
 zione de leui, e pena pecuniaria, secondo la prog-  
 possibilita, e la gravetta del delitto, o il disseruo,  
 con la reuentione, auuò non la faai altra uolta.

§º Terzo. Vi è un' altra sorte di superstitione  
 come sono aspettare tal giorno per fare qualche  
 opera per sortire un buon successo, la quale la  
 reproba, econdanna Cod. non obseruabij 20. quest.  
 2. Proxly de sortibus n.º 10. uide Aror. lib. 9. In-  
 stitut. moral. cap. 22. tit. 18. et 21. 5. e quelle che si pro-  
 curano di auere spiriti familiari, o demonij lega-  
 ti in anelli, fingendo che il demonio gli tiene in  
 otti



<sup>42</sup> quelli anelli legati per legar à quelli. Vede Simone. de  
Cathol. Inuit. n. 63. de Superstit. n. 30. usq. in finem;  
dove gli dona per molto sospetto, che come tali anno  
da essere gravemente castigati con pena di Galera.

§. Quarto. Nell'anno 1640. uiddi un procapo di  
un' uomo, al quale testificauano, come questo tale  
persuadendo à molte femine che auessero un lui  
prattica carnale, non consentendo quelle à questo, gli  
dava alcuni pizziconi con gran dolore di esse donne, e  
passando alcun tempo restauano opesse e dicendo, e  
facendo cose non ordinarie, quando le scorgiuua  
no in latino, alcune rispondeuano in latino, tutto  
che non li auessero studiato, e sostauano per la boc-  
ca alcune cose che paruano impossibile naturalm<sup>te</sup>  
e diceuano che il Reo le auca poste in quel modo,  
e fu' tanto il danno che di questa maniera operando  
fesse, che in poco tempo li trouarono spiritate più  
di sessanta donne in un luogo conueniente non più  
di cinquanta case, e quasi tutte quelle che erano di  
buona uista, e apparenza, e giuuantute di dodici, in  
uenti anni, e alcune qual' erano belle, et auocia-  
te, e le dicea, che l'auerotte fare più belle, e  
più auociate, con certe parole che auocote dico,  
e con alcuni certi pergaminini, e altre cose, le dicea  
e altre che auessero opesse il dante il suo figlio  
che

43  
che auessero partorito, che giuuantute, che auessero  
auuto Prattica carnale con lui; Negro le più graui,  
e solo confessò che daua le carte pergamone, e  
che prouuaua di goderele, e che li auca godute  
una di quelle, e negro di auer patto col demonio,  
e che il tutto faceva per tirarle con inganno alla  
sua uolontà; se gli diedero tormenti, ne confessò  
altro; onde li castigò con pena ordinaria, arrotte  
e Galera con abiuratione de uehementi, e d'iter-  
no perpetuo del distretto.

## Dogmatisti, ò Maestri

Quando il Reo confessa essere Dogmatista per bastan-  
te proua di testimonij, e propria confessione dicendol  
Reo; procedendo la testificazione in scritto, ha da  
essere relapso informa. Papat. ses. 43. art. de Jure  
Ciuili relapsandos esse non autem de Jure Cano-  
nico, maxime si plures decipit, qm d'ignus nul-  
la uenia est. Simone. C. nel. ind. tit. 39. n. 3. cap. 11.  
et etiam qm Regem aut eiy Reporem, aut heretica-  
re tentauerit n. 10.

§. Primo. Ma per rilapsare il Dogmatizan-  
te si deve considerare quali sono propriamente  
li Dogmatisti, e sarà per appunto quello che inuen-  
terà

inuenterà nuove Eretiche, o la palea di nuovo portandola ad altre parti insegnandola magistrevolmente, di forte che cagioni gran danno con la sua dottrina, come lo fece Casala; benchè à questo per ritassarlo, à ragione che fu confitente, e si ridusse domandando misericordia, dice Cant in quest. de heret. in 6.º che mi fu un Breue per tirolare nell' Inquisitione di Magliadolis l'anno 1618. e dice di più che per ritassare li dogmatisti, è necessario che neghino l' intentione confessando il fatto, il quale per altro è di già provato. Vide Farinac. quest. 178. n.º 16.

§. 5.

§.º Secondo. Se il dogmatizare è trà persone infede, come sono li nouamente fatti cristiani da Eudei, o mori, o loro figli della loro legge o Setta, e nella loro confessione donano alcun segno di conversione, domandando perdono, si ammettono alla reconciliatione. Simanc. enchirid. di tract. 59. benchè se gli aggraua la pena con carcere irremissibile, et alcune volte spendo la persona à proposito per la salute se gli impone che serua in quelle per il tempo per li primi anni cinque più o meno, et altre volte spendo dogmatista famoso, è conueniente per esempio ritassarlo, principalmente quando nella confessione delli delitti proprij o' altri ha' proceduto dimissamente

§.º 3.

§.º Terzo. Quando qualcheduno di questi dogmatisti ha' da essere ritassato spendo confitente, se gli dona Confessione che l'assolua secretamente, ma non però se gli concede il Sacramento dell' Eucaristia. Conter. q. de hereticis n.º 13. fol. 373. Couarr. lib. 2. Variarum cap. 1. n.º 11. benchè tenga il contrario Simanc. tit. 63. n.º 7. cap. et cap. Super es. de heret. in 6.º e così pare che sia vigore quello che si pratica contro quel tanto che tiene piamente Hernando de Castro nel tom. 1. trat. 6. disp. 6. punt. 2. n.º 24. fol. 493.

## Relassio

Quando il reo resta conuinto per testimonij si ritaccia, cioè reuincidito, ha' da essere ritassato, cioè ha da essere consegnato alla Giustitia secolare, benchè sia confitente, e domandi misericordia; poiche nel peccato di aesia solamente si può ammettere à reconciliatione, una volta segna in decr. 2. par. quest. 54. Cons. 83. fol. mudi 413. cap. 3. 3.ª parte quest. 99. de hereticis, cap. super es, cap. accusatus §. 1. et 2. de heret. in 6.º Instructione di Max. nell' anno 1561. Ro- xaf ser. 41. verbe. Inquisit. verbo Relasso Farin.

quest. 193. n. 32. et quomodo dicatur Pelagii, qui committunt in alium articulum separatum a primo quem abierunt, Vide in isto §. 1. et 2. quando communicant hereticis in rebz ibi prohibitis

Prima di rilasciare, se non ha dichiarato li complici, con che si è prova semplice, con li quali ha commesso delitto, se gli dona la corda in caput alienum, cioè li dichiarari, e benchè dica tutto quello che si pretende, non si deve ammettere a reconciliazione, se non nel caso che sia minore d'età di anni 25., poiché con questo il Consiglio come superiore suole usare misericordia, la quale non lo possono fare li Inquisitori, avendo solamente il Breve per li Minori Valentiani, come lo dice Roxas sess. 41. n. 335. Benchè nell'Inquisizione di Conca lo viddi praticare con alcuni Mori, li quali erano Valentiani.

§. Primo. Acciò se li doni la pena di rilascio, è necessario che costui di reincidentia per testimoni, o almeno per uno, seke dopo catturato confessi, ma segl'è stato una volta reconciliato viene a presentarsi spontaneamente bastante per la cattura, merita quest'atto che ha fatto di tenta dimostranza di cercar rimedio per l'anima sua, senza aver riguardo

riguardo al timore della pena nella quale ha incorso, secondo quello che aveva abjurato, che se gli usi la seconda volta misericordia, e sia reconciliato. Simane de Cathol. Instit. tit. 57. n. 18. usque ad 22. melius Regna 3.º par. 2.º. com. 12. de sermone generali habendo fol. mihi 441. Vide Roxas sess. 41. n. 333. Farinas quest. 193. n. 36. §. 1. Nisi suvet se accusandum. n. 37. e questa misericordia è più di rigore che si usi con quelli, li quali la prima volta avevano stato reconciliati con li editto di gratia, e nel presentarsi spontaneamente.

§. Secondo. Se il tale rilascio convinto di reincidentia per testimoni avendo stato convinto la prima volta solamente per la sua confessione, benchè in rigore deve essere ritrattato, si deve avere molto riguardo all'età, e capacità del reo, et al tempo della prima reconciliazione, atteso che quante volte accade, che gli errori quali anno abjurato, se prima volta li abbiano fatti in minore età, le donne di anni 12. egl'Uomini di anni 14. conforme all'istruzione 12.ª di Vaghiadolis, de los cogares, pare che si debba usare con essi misericordia ammettendole la seconda volta a reconciliazione, con saltando sempre

però col Consiglio. Queste seconde reconciliazioni  
vide Comes quest. de heret. n. 58. e principalite  
se egli è presentato prima di essere catturato, ben-  
che fosse stato testimoniato, e pure se dopo di  
essere catturato dona segni di pentimento.

§.º. Terzo. Quando si ha da rilasciare qualche  
dono che sia sacerdote, priusquam curia seculari  
tradatur, degradandi sunt, et postea imponuntur  
infamia infamiz. Simanc. Enriquez tract. 88.  
n. 8. et 11.

Alti' Relasi, et alti' dogmatisti che sono  
condannati ad essere consegnati alli' Giudici secolari, ben-  
che se gli dona il Confessore, non si ammettono alla  
reconciliatione per il tribunale, benchè siano confes-  
ti. Comes de heret. n. 13. fol. 373. Sanchez in precy.  
dealog. lib. 1. cap. 27. n. 23. fol. 445. et ante più se  
se gli ha da dare il Sancto Sacramto, per la qual  
cosa lo dice nel cap. 8. §. 3. in fine.

### Pertinaci, et Impenitenti

Quando qualche reo è stato convinto per testimoni  
con prova semiplena, in virtù della quale fu' catu-  
rato di haver ~~\_\_\_\_\_~~ qualche propositione  
qua

qualificata per eresia formale, e confessandola, o pure  
aver fatto qualche atto ereticale con pertinacia, ne  
si vuole indurre ne soggettarli a tenere, e vedere  
quello che la s.ª Madre Chiesa insegna, stando  
povero, et ostinato nel difender il suo errore; se-  
gli devono insegnare persone docte, e qualificatori,  
e se ciò non basta, dall' altri, benchè non siano per  
procurare di convincerli, e di ridurlo alla ragione,  
refutando i suoi errori, portandolo alla presenza  
del Tribunale, et in diversa udienze. Simanc. enchi-  
rid. tit. 33. n. 3.

Le persone docte anno dato occasione, come  
successe nell' anno 1630, che due luterani, uno  
Inglese, et altro francese che scusarono talor per  
tinaia, con dire che da piccoli si erano educati nella  
loro Religione pretesa, e informata, e che non aveva-  
no conoscenza della nostra, onde o' che si lasciasse  
andare alla loro terra, o pure qui gli assegnassero  
persone che sapessero così l'una, come l'altra legge,  
e che disputassero alla loro presenza, et egli non  
averebbero abbracciata quella che gli avesse parso  
migliore, averso che non sapendo leggere, non pote-  
vano disputare con li nostri doctores, con tutto que-  
sto frequentarono sul principio a queste confe-  
renze alla nostra presenza, a segno che mostraro-  
no

no di' riduci, dopo in un' alta sala argomentarono  
con ogn' uno da per se, e si vennero a' convertire, al  
principio fummo con loro dandogli qualificatori,  
nel mezzo aspettavamo che li domandassero per  
conoscere se lo desideravano, e gli domandarono li  
br' devoti a' proposito, edella dottrina, la quale di  
cuore in breve tempo appresero, conobbero che la pi-  
gliavano con affetto, et andavano veniendo nel loro  
proceso le volte che venivano ad instruirsi, e come  
si approfittavano; onde non aspetammo che si conclu-  
desse la causa, se non che mentre li testimonij si ratifi-  
cavano si andassero bene istruendo, et apprendendo  
la dottrina; così si deve praticare, massi dopo d'aver  
fatto con qualche uno di questi tali. Le sudette  
diligente, tuttavia proseguiva nella sua ostinazione,  
ha da essere rilapato. *Ex lib. di' Simon. ubi s. 10  
n. l. cum seq. et Roper nella sess. 45. dice che ha da  
essere bugiato vino.*

1.<sup>o</sup> Primo. Se in qualche tempo si riducesse do-  
mandando, edando segni di penitenza, ha da essere  
ammesso a' riconciliazione informata us. 1.<sup>a</sup>, e tali segni  
può avere di d'inganno, et altri caggioni può ar-  
segnare per le quali era stato in quell' errore, che  
obblighi ad usar con lui molta pietà, e così non si ha  
da dare carcere ~~ma solo a' tempo, et tanto~~  
quanto

quanto sembrerà sufficiente, per instruirsi bene.  
2.<sup>o</sup> Secondo. Quol' essere alcuno ancora pertinace  
che meriti in vigore la decagena, ma per essere  
di natura indomita, e restando fortemente ingar-  
tato con la sua opinione, possa o' da qualche ragio-  
ne intesa, o' illuso, o' ingannato dal demonio con  
qualche falsa rivelatione; e come tale e' bene d'aver  
tenerlo a' lungo tempo, per vedere se egli si libera  
da quell' inganno, e se tuttavia sarà in quello,  
e dirà che non creda contro quello che tiene la  
Santa Madre Chiesa; se gli potrà dare qualche pe-  
nitenza straordinaria col vacillandolo in qual-  
che Convento, dove li instruiscono, e procurino di  
convincerlo, come fuessa di certo Confessore tenu-  
to in stima di reputatione, il quale ultimamente  
si diede a' difendere, qualmente il dormire con una  
femina, et aver con lei baci, et altri toccamenti  
d'onesti, non solo non era peccato, anzi adome-  
nitonio, atteso che non passando più innanzi cal-  
pestrava il d'auolo; come quello che potuit  
transgredi, et non est transgressurus, e con lo im-  
parava alle sue figlie spirituali, et un' altro vo-  
mo detto vi fi, il quale difendea, qualmente aveva  
avuto rivelatione di poter avere pollutioni us-  
sontarie, e così non era peccato.

§. 52. Berro. Li si' conciliati che non vogliono compire  
la penitenza impostagli, e serrano le carceri. Smane  
de heret. tract. 46. n. 13. dice, che se un penitente me-  
rita essere rilassato, non però in questo tempo, nel  
quale più tosto si pratica quello che dice Conchas  
quest. de heret. n. 50. cioè che se li impone pena  
arbitraria, trovandosi il reo, il meglio si è, che  
quante volte egli è à proposito per le Salere con-  
dannato in quelle quattro, o cinque anni, tanto più  
s' egli è penitente, di modo che non compiendo come  
quello che abitò, torna à conversare con gl' Eretici  
hà da essere rilassato, conforme quello che dice Can-  
cher. ubi supra, benchè ciò si deve prima molto  
bene considerare.

Un Inglese Lutervano, e pertinace io hebbi,  
il quale difendea li suoi errori, et insultandoli, li  
obliò che aveva da vivere nella nostra s<sup>ta</sup> fede, si  
difendea, et insisteva con dire che dall' infantia  
era educato in quella setta, e non aveva conoscenza  
d' altra legge, che lo lasciassero ritornare alla sua  
terra, dove averebbe trattato con quelli della sua  
religione, e similmente con quelli della nostra, et  
averrebbe sotto quale era la migliore, ultimamente  
gli insegnammo Qualificatori, che al principio al-  
la nostra presenza e voce quando si rimetteva un  
giov

giov apparentemente lo riprendevano, e chatechiz-<sup>53</sup>  
avano, onde si convertì con gran dimostrazione  
e così li assoluimus ad caustelam in secreto,  
et incantissimo al Qualificatore che lo catechiz-  
ava, acciò lo confessasse, e governasse, fino à  
tanto, che secondo il suo parere potesse andare  
alla sua terra, era d'età minore di an. 25.  
e non aveva . . . nell'anno 1530. così parve  
bene al Consiglio, consultando prima il tutto.

## Delli Bestemiatori

Quando vi è testimonianza contra qualche per-  
sona, di due testimoni almeno, et alcuna volta  
d' un solo testimonio, presentandoli perciò il  
res metu probationis, si determina senza con-  
sulta, ne Ordinario che sia chiamato, e tenendo  
la città per carcere si faccia la sua causa, e  
qualche bestemia puol essere tanto svergogna-  
ta, e scandalosa, o così frequentata, che sia  
conveniente prigionarlo nelle Camere delli fa-  
miliari, e maggiormente s' egli è persona di cui  
si può temere la fuga, si metta in carcere se-  
creta, benchè ciò sia molto rigore, se al pre-  
sente non si pratica.

§<sup>o</sup> Primo. Quando anno la Città per cariere  
condiudendo per prova; si suole dare licenza di  
andare alla sual casa per qualche tempo, che si rati-  
fichino li testimoni, quando non si teme d'in-  
comueniente.

Si deve sentenziare sempre con Consulta  
dell' ordinario, e nella casa dell' udiencia gli sia  
letta la sentenza, e parimente ripreso, et l'assis-  
tenza dell' ordinario; sempre si ricerca, o che met-  
ta in suo luogo persona habile, et à proposito,  
e se ciò non fa' fra' il termine di otto giorni,  
si può procedere senza di esso, come parimente  
s'egli si troua fuori della Diocesi, o Prouincia,  
cosi dice Farinac. quest. 186. n. 26. Clement. 4.  
55. Propter de heretic. Augna de sollicit. quest.  
23. n. 30. et 35. in adden; e se il delitto è alquan-  
to più graue, se gli dà pena pecuniaria, auendo  
facoltà, e ben; se le bestemie sono più graui  
e scandalose, che ascolti una messa in forme  
di penitente, et abieni de lui; benche in questi  
nostri tempi, ciò non si usi; et alcune volte è so-  
lito farli uscire al publico spettacolo, mag<sup>te</sup>  
quando u'è fatto; e così conuiene per esempio  
degl' altri. Essendo però la persona di poca  
qualità, e tale etale mol epure la bestemia

che merito' rotte; benche, ne rotte, ne Galera<sup>55</sup>  
oggi s' impongono, senza riflettere à quello  
che dice Pio Quinto in un Moto proprio, nel  
quale comanda, che talijene s' imponghino.  
Si mane. nell' Eubiv. trut. 9. n. 2. benche  
non si usasse tanto rigore nel tempo di detto  
Simone, com' egli lo dice in Cathaleg. de  
Cathol. Institut. tract. 8. n. 10. Poper. cons. 102.  
n. 176. e rare volte si dona alli bestemiatori,  
saluo che non siano le persone molto uili.  
Cancher. 9. de heret. fol. 412. n. 54. et 55.

§<sup>o</sup> Secondo. Quando si presentano senza es-  
sere testimoniati; non eschino al publico specta-  
colo, et alcune volte con la loro sola discripat.<sup>ne</sup>  
senza formare più processo sono ripresi; prin-  
cipalm<sup>te</sup> in Visita, et alcune altre volte presen-  
tandoli subito che l'hanno testimoniato, se la  
bestemia non è molto graue, et egli no si sono  
emendati alla riprentione di coloro che l'hanno  
udito, si lascia andare senza notarsi in Consulta  
che sia ripreso con la sentenza, o senza senten-  
za, il che è conforme alla benignità di questi  
tempi, mentre che prima si obseruaua grandem<sup>te</sup>.

<sup>56</sup>  
il rigore del dritto, benche non quello, che prescrive  
il cap. 24. del leuitico. Qui blasphemauerit no-  
men Domini, morte morietur, et si iussu nell'au-  
tentico non luxurietur coll. 6.

§.º. Secondo. Li Bestematori benche molte volte  
tornano al bestemmiare, giamai giungono ad esse-  
re piu che leuemente sospetti; e cosi leuemente  
abiurando solamente de leui, ne si augmenta il  
sospetto, a segno che abiurino de uehementi.

§.º. Quarto. Li sospetti, aut sunt leues, aut uehe-  
mentes, aut uolentes, aut quando oriuntur queli-  
bet ignorat vide Cmeric. direct. Inquisit. 2. par.  
quest. 55. et contra eum qui uolenter est suspectus  
tamquam conuictum est procedendum. Cmeric.  
ubi. s.º. n. 16. fol. mudi 404.

§.º. Quinto. Se la Bestema è contra Dio, e nostra  
Signora Maria, si castiga con duplicato rigore  
di quello meritevole, se fosse contro i Santi.  
Simone. de Catholic. Justit. tit. 8. n. 3. lib. 2.  
trat. 28. par. 7. propter blasphemam est gestus, et  
famey in Republica lib. 2.º. s. 2.º. par. tit. 28. uedafi  
il Concilio Lateranense sotto Leone X.º. cap. 9. ubi  
maledicentem Deo, aut Virgini Mariæ Li munus publi-  
cum

publicum gesserit, perdit emolumentum trium<sup>57</sup>  
mentium pro prima uice, et pro secunda, sed pro  
tertia officio priuetur. Si autem Clericus fuerit  
clericus multatur in fructus amissione omnis  
anni pro prima uice, et secunda. Si unum habe-  
at beneficium, eo priuetur, si duo habet priue-  
tur eo quod uoluerit ordinari; pro tertia au-  
tem omnibus priuetur, et inhabilis reddatur  
ad alia beneficia; unde etiam Motum pro-  
prium Ep.º. quinti, ubi, qui maledixerit Deo, et  
eius Mariæ 25. ducatorum pena punitur pro se-  
cunda duplicatur, pro tertia Centum, et ignomi-  
nia notantur, et ex illo multabitur, et ubi  
contra clericos, et alios pauperes

§.º. Sesto. Quando le parole sono scanda-  
lose male sonanti, temerarie, o parricane di ere-  
sia, non si catturano quelli che le dicono, con  
sequestargli li beni emergenti, et excommunia-  
my §.º. Damna de heretic. percio si ricerca  
se la propositione sia ereticale, et la persona  
sospetta; e se ella è di natione in cui tale ere-  
sia fiorì.

§.º. Settimo. Quando l'accusato prova in sua  
difesa piu testimoni di quelli del fisco, come  
in qual luogo, tempo, et occasione, non disse tali



58  
gare, delle quali l'aveano testimoniato, as-  
segnando ragioni de' iud., quali non poteano  
essere intese dalli allegati suoi testimoni, per  
avere stato sempre presente in quella occasione,  
et intal caso si lascia andar libero; de iuris  
Papa in l. in illa tit. de verbis significatis.  
Joh. in cap. 3. lous de probationibus quos refert  
Somanca tract. 17. n. 8. o' si prouache era ubria-  
co. Cap. Inebriauerunt 45. quest. 1. Somanca ubi  
supra cap. 17.

### Proposizioni Ereticali

Quando un reo è testimoniato da due Certim. di  
auer detto qualche proposizione ereticale, e qual-  
ificata tale, come suole succedere in persone ignoranti,  
delle quali non vi è soggetto per altro, cioè che auer  
commercio con donna libera, o publica, pagando-  
la non sia peccato. Che lo stato della Casati, e più  
pupero di quello degli Ecclesiastici, e Religiosi,  
o altre proposizioni somiglianti senza malitia  
e si emendano riprendendole qualche persona,  
si suole dare la stessa pena dell' bestemmiatori,  
e qualche cosa di più, et in particolare l'abiura-  
zione

59  
abiuratione de leui, benire con coloro che dico-  
no, che lo stato della Casati, è meglio di quello  
degli Ecclesiastici; adesso si procede alquanto più  
mitte, che anticamente, quando l'uguagliavano  
di coloro che erano in fornicatione. Vide Poperas  
in prin. n. 8. cum sequet de heret. Adesso in  
questi tempi sempre si presume, che gli uomini  
Casati, e uili peccano d'ignoranza, particolarmente  
vedendo che sono permesse le meretrici; anzi che  
pensano non essere peccato; altri più dediti al uizio  
delle donne, in quanto che le uedono così uolontieri  
à loro desiderio, e così appena anno uenone nel loro  
inordinamento, non essendo eretico quello che era per  
ignoranza; onde non deve essere castigato con pe-  
na di eretico, ne tanquam ha obligatione di con-  
fessare di auer errato di fede cattolica, e così  
non sarà notato di infamia, come à lungo lo  
dice Somanca de Cathol. Justit tit. 28. n. 8.  
§. Primo. Quando propositio d'abus uaje-  
re manifestam heresim uide Farin. ques. 185. n. 2.  
91. Somanca tit. 30. n. 14. in quo differunt pro-  
positiones erronee, et temerarie Farinac. quest.  
178. n. 32. et inter Theologos sic qualitates propo-  
sitionum tradi solent. L. heresim de fin. falsa sen-  
tentia vel error circa res fidei in homine xpo

80 post Eclesiæ iudicium. Secunda propositio heretica illa est que continet manifestam heresim, quia oppositum illius constat in sacra scriptura, vel est definitum ab Eclesiæ. Tertia propositio erronea, que opponitur propositioni deductæ ex proprijs fidei. Quarta propositio sapienter heresim est, que quamvis possit habere catholicum sensum, ex circumstantijs verum proferentibus prudenter indicamus heresim speciem habere. Idem est propositio suspecta de heresi; de his vide Canon. de loqu. cog. 1. (Survivem. cog. 4. sum. par. 2. et 10. Castro lib. 1. n. 18. de iustitia).

§. 2. Secundo. Quando quis putat propositionem erroneam, de qua accusatore sic temerè Eclesiam licet non sit heresim puniendy est aliqua pena farinæ - quest. 179. n. 5. §. 1. et 2. n. 14. Licet non sit de preceptis decalogi et articulis fidei fol. mih. 32. n. 8. et attendi debet an sit simplex, que simplicitate quadrupliciter consideratur ut in n. 11. ubi va. qui dicit. n. 20. et 21. Iudic. simplici esse posse materia, quando credit predicatori famoso, vel Episcopo predicanti, vel parentibus, ut in n. 25. presertim si non dum iudicij competeret. qui propter subtilitatem errat, et separatur ab Eclesiâ, minus scilicet eius est, quam qui non tenet simplicitatem farinæ. quest. 179.

quest. 179. in dubitando n. 16. sed excusatur n. 17. quod propter subtilitatem minus errat, et peccat n. 24. in dubitando, et ita tria requiruntur ad contumaciam heresim scilicet falsa credulitas, error contra fidem, et pertinaciam. Simane. en dividit. 2. n. 6.

§. 3. Terzo. Se le propositioni sono malitiose qualificate propositioni di Lutero, Calvino, Mocomento, e Giudaide, e le persone sospette, bene non vi sia più d'un testimonio, e sia complice; considera bene la testificazione, et il modo di dire del testim.?; si cattura, e mette in carceri secrete con sequestro delli beni. Aman. Ropas de heres. n. 9. cum sequel. bene. 141. dicit. 3. par. et de 3. modo term. processo fol. mih. 517. ibi signa fol. 159. e nel discorso della causa conforme a quello che diceva nell'udienza, e le difese che fa, non sodisfacendo, si vuole notarsi nella Consulta, che se gli diano tormenti ad arbitrium, e principalmente se il testim.? è idoneo. signa de direct. quest. 6. cum 90. vol. 7. 3. parte.

§. 4. Quarto. Se il tal Reo confessando il detto niega l'intentione, senza assegnar alcuna ragione che sodisfaccia, similmente se li donano

62  
tormenti. Poxas. l. 1. 32. n. 305. farinas. ques. 221.  
n. 50. et 57. fol. milti. 71. Simanc. de Cathol. Instit.  
trau. 65. n. 52. et titol. 13. n. 17. et 19. Idem in enclit.  
lit. 29. n. 14. et 52. n. 7. magte se le propositi. di  
egli dice sono di quelle che tengono coloro che sono  
della Natione infetta, come sono li Inglesi, Scozzesi,  
Irlandesi, et anco Francesi, et alore stranieri con-  
uincini a questi cioè di negare la potestà del Papa  
le indulgenze, l'adoratione delle sante imagini, e  
l'invocatione de Santi; che non vi sia Purgatorio, et  
altri simili; et fo ne miei tempi ebbi un fran-  
cese, che dicendo non aver peccato la fornicatione tem-  
phale, venne a confessare la sua pertinacia, et opi-  
natione che lo di diario eretico Lutero con gli al-  
tri errori

§. Quinto. Et fra li Eudei aver detto che il  
Meschia non è ancora venuto, che la legge di Moise  
è buona, e meglio quella di Cristo, che si debba guar-  
dare il Sabbath per festa; che li defonti si debbano  
scoprire in terra vergine, che si deiano involgere  
in un lenzolo rosso, e si deve digiunare senza  
mangiare sino la mezza notte; digiuno della Reg.  
Ester, et altre Ceremonie della loro legge.

§. Sesto. Li Mori dicono che Mometto si è pro-  
feta, che si deve digiunare il digiuno di Romadam  
e fare

63  
§. Settimo. Se il Reo supera, e sopporta li tor-  
menti, non auendosi più proua, e purgando bas-  
tamente li indici per li quali fu posto ne tor-  
menti, si vuole sospendere la causa, et insieme  
apportarlo dell'istanza. Instruet. 14. delle nouis-  
sime.

§. Ottavo. Di tanta qualità può essere il tes-  
timonio, il quale benche sia di uno, o essendo di più  
cose che prestino tanta gran prouatione, che negan-  
do il reo la verità meriti abireuare de leui, o de  
vehementi, secondo li Instit. 54. delle nouissime,  
ut tenet Poxas ass. 32. n. 304. usque ad 306. e ben-  
che non abbia sodisfatto con la sua confessione  
per essere soggetto incapace a poterseli dare tor-  
menti, come vuole succedere in uno che si è rotto,  
o infermo, o Vecchio, abireu de vehementi in pu-  
blio, e può auere tante circostanze, et indici  
prouati con Testi, che meriti tre o 4. o 5. anni di  
Galera, perche in virtù di lettera di accordo si  
è determinato, che giamai si imponga meno  
di anni tre di Galera, et essendo uechi si impon-  
ghino pene penitentie

§. Nono. Quelli che abiurano de vehemē-  
ti, eschino con l'habito senza barra. Barbas.  
ques. 193. n. 91. e 92. Poxas. n. 309. benche nell'

64  
Inquisizione di Saragozza non s'usa, quando io ero in gita  
dell' an. 1670. in ciò ordinò il Consiglio che li mettessero  
in questi tali l'abito di merca barra. Fu San Giacomo  
fin molti processi ne vidi uno, nel quale un tale abisso  
de uehementi, e comandò il Consiglio che stasse per anni  
quattro nella casa della penitenza, e portava l'abito della  
merca barra; era Eudeizante, e confesso di auere di-  
giunato, senza auere mangiato per tutto il giorno; sapen-  
do che questi digiuni erano secondo la legge mosaica,  
negando però l'intentione, e l'apostasie, benchè in  
questa fu alquanto uario nel principio, et alla cordati-  
uità, con dire che auca tenuto questo per più meri-  
torio, stando senza mangiare fino alla notte, che mai  
auca tenuto per buona la legge di Mosè, ne fatto que-  
sti digiuni con animo di ofendere la legge. Questo era  
dicendente di Portogallo, legista, e Cristiano uero.

Un altro somigliante hebbo in Lorena, e fu condanna-  
to in Eubera, confermando il Consiglio la sentenza.

§. 10. Decimo. Se la prova di tre testimoni è bastante,  
benche secondo il diritto bastano due generalm<sup>te</sup> per tut-  
ti li casi, e specialm<sup>te</sup> per quello dell'eresia, come lo dice  
Ant<sup>o</sup> Butrio in cap. excommunicamus, et lib. 1. de her.  
n. 24. in fin. Albertin. in cap. de heret. in 6. quest. 16. n.  
13. et sequent, et altri li quali cita Farinus. de heret. quest.  
158. n. 55. Però come che manca adesso l'adifesa a ragione  
che

che non si dona publicat<sup>ne</sup> di testimoni contesti, per  
lo meno per imporre la pena ordinaria, come lo di-  
ce Farinus ubi s<sup>o</sup> n. 56. e così procedendo con tre testi-  
monij non presumendofi di auere detto le tali propo-  
sitioni, e dicendo che così come l'auca dette le credea.  
Un tal Reo deve essere uisitato in vigore della deci-  
sione di Nota in antiquis, la quale comincia, accu-  
satus 871. de heret. Boccin. de iur. 343. Ropas an. 70.  
et 30. Pagna in de iur. . . . tit. de duodecimo modo  
nom. proces. 3. par. fol. m. di 285. ubi late refert  
que consideranda sunt, ad hoc et non presumatur,  
recordato, et de iur. de heret. quest. 178. n. 22. fol. m.  
hi 5. Canher in quest. de heret. n. 18. fol. 421, et  
n. 36. perit determinationem factam a Supremo Con-  
cilio ualde arduam fol. 423. Albertin. de agnoscen.  
quest. 74. n. 51. quando quis post . . . in feruorem  
sui demeritiam incidit, suspendi debet excuratio,  
donec ad sanam mentem fuerit reuersus, quia  
fortasse respiscat, et satis feruore puniret esse leg.  
Pagny Marcy 5. 1. de offi. Exord. Pagna in de iur.  
3. par. Com. 3. par. 12. de modis decem hereticorum  
fol. m. di 464. ibi l. habe bicus intervallos,  
ad triuicem ene concludendum, et in J. l. di iur.  
§. 11. Undecimo. Per praticare il rigore del diritto  
e uisitare colui, il quale auca detto propositioni

ereticali; si ricerca che la sua posizione, o proposi-  
 zioni siano di quelle le quali habbia obligatione  
 di sapere solui che lo dice, e che le neghi, come a  
 dire: che non vi sia Purgatorio, e che abbia tra-  
 scorso poco tempo che l'abbia detto, a segno che non  
 si possa presumere di essere scordato, come si presu-  
 me in tempo di anni dieci o più o meno ad arbi-  
 trio del Giudice. farinac. et Regna ubi supra; non  
 però negli facti gravi, ed considerati che siano pro-  
 nati del dritto con testim. i contesti; li quali non  
 patiscono eccezione, e che dica il reo, che così l'ha  
 creduto, e così deve credere. farinac. in quest. 278. n. 22.  
 cita li doctori, e le circostanze che mettono per rilas-  
 sare colui, che sta negatius. Simanc. nell'enchirid.  
 tit. 2. n. 6. ait, tria requirantur ad faciendū consummatum  
 hereticum, adest falsa credulitas, error contra fidem  
 catholicam, et pertinaciam. Albertin. de agnoscend.  
 quest. 2. n. 9. cum seq.

§. 2.º Duo decimo. Se il Reo far a testimoniato d'aver  
 detto diverse propositioni ereticali, e sendo di Natione  
 ubi iuge similes errores, se confessa l'una, e nega l'  
 altra grave, e tale che non si possa presumere d'esse-  
 re scordato, benede in vigore si rilasciase, conforme  
 all'intentione di Luighia dell'anno 1484. come di minime-  
 to; però in quelli nostri tempi non si pratica tanto  
 rig.

rigore, e se gli dona tormenti, o questi tali a cog-  
 gione che si può presumere che confessi quello che  
 basti per tenerlo per eretico consumato d'animo, et  
 intentione e pertinacia, e che per qualche paura, o  
 altro rispetto di dire l'altre propositioni, non si  
 presume in lui più malitia; vide Cambor. de  
 heret. quest. 1. n. 57. fol. 414. Leg. sic enim est ma-  
 xima diminutio; ponitur ad betteriam, sed debet  
 relaxari.

§. 3.º Terzotertio. Qualivoglia dell'impediti  
 in qualunque tempo che confessava la sua apostasia  
 dimandando misericordia, ha da essere ricevuto con  
 la configuratione delli beni. l. ut officium de heret.  
 in 6. C. perij de heret. fol. m. d. . . ad nostrum  
 §. final. de heret. Cap. inter clavas, cap. de summa  
 trinitate, l. hi qui sancta, et Cap. de apostasia  
 Albertin. de agnosc. quest. 3. n. 11. et qui ad vitam  
 parititur in f. simulata confessione, et convertio-  
 ne redeat, fraudolenter se ipsos potius quam Judi-  
 ces fallentes, ut in Cap. de offic. S. si vero vers.  
 provisio de heret. l. d. 6. Inst. 12.º ex antiquis  
 an. 1484. hincal. Vide supplicio cap. 3. §. 1. farinac.  
 quest. 193. n. 38. et 39. mette alium cori, cioè, ben  
 che alcuno confessi, non per questo si ha da usare  
 con lui misericordia, anzi rilasciarlo, e nella

68  
quest. 190. n. 131. dice che in Italia non si usa di con-  
fiscare li Beni alli confitenti; benchè sia contro  
il diritto; quando li Beni sono di chierici; non  
si applicano al fisco, ma alla Chiesa, come lodi-  
ce Alberto Eaco in prop. verbo Inquisitos fol. mi-  
hi 181. Ma in Spagna tutti li Beni delli Clerici  
sono confiscati per il fisco. Sanchez nella summ.  
tom. 1. lib. 3. cap. 20. n. 25. fol. 321. bona confiscantur  
in loco ubi sunt una tantum sententia, et perti-  
net ad fiscum, lo dice ancora Simanc. de Cachol.  
Justit. 9. n. 90. Illius loci ubi bona reperuntur, de-  
circumfuit Pape quest. 76. Bald. in l. Cunctis populo  
Cod. de summa Trinitate, et fide Cast. in fine; i  
hoc hinc verum sit in puncto Inq. non observatur  
in Tribunalibus Inquisitionis Hispanis nisi tan-  
tum in Inquisitionibus hesitanens, in reliquis  
autem habentur bona tanquam omnia fisci, et ap-  
plicantur inquisitionis fisco, in qua fuit agita-  
tus processus. Bona mulierum hereticarum, etiam con-  
fiscantur, quando mulier contrahens sciebat ma-  
ritum esse hereticum Cap. de heret. 14. de heret. in  
6. que super presumitur agnoscere, l. ultima: be-  
neficia Clericorum a die commissi criminis ex decreto  
Congreg. die 18. Julij 1556. et quod non conservat  
salia beneficia vacantia ordinarij, simili declaratio  
de

69  
die 29. Julij anni 1558. dice Farin. nella decij. 51.  
nell'ultimo d. quelle che messenel fine della con-  
sigli, che non efficiatur inhabilit. ad beneficium  
il riconciliato, che ha' beneficio, quod mihi vi-  
detur valde mirandum in Inquisitionibus Hispani-  
cis bona Clericorum applicantur omnia fisco Regio,  
Simanc. de Cachol. Justit. tit. 9. n. 90.  
§. 1.° Resimo quarto. La reconciliatione di questi  
sola si ha' da fare in publico spettacolo, quando  
sifa' di prossimo, o' in Chiesa, e nell' uoti si dichiara  
la confiscat. dal giorno in cui cominciarono a com-  
mettere il delitto, e se confessò male o' tardi, se gli  
donal' abito, e carcere perpetuo; tardi, se intende  
quando dopo di aver dato la pubblicazione, e se pri-  
ma della pubblicazione due anni; o' uno, et anche  
meno si confessò nella prima udienza, e quando  
era alla corda, o' prima, essendo così, se gli aggiun-  
geta carcere perpetua irremissibile, et spendo  
vomo sano, et a proposito parte Eacore, che  
serva in quelle senza soldo per li primi tre an-  
ni o' quattro, o' cinque, ne si può condannare nel-  
legale meno di tre anni, et spendo abito per  
tre anni, ni ha' da stare perpetuamente conforme  
alle lettere auordate, se sono sudiaues; dice  
Cancher quest. de heret. n. 15. che non si devono

70  
condemnavo a' carcere perpetuo, ne' in Galera, ma si  
deuono arroccare, perche sarebbe condannare all' lo-  
ro padroni, salvo però in quelli casi che egli mette  
il citato libro, o' luogo, cioè quando in fu gran ma-  
lizia, e così e' di bene condannarli in galera, e così lo  
ho' visto punteggiato, et in carcere perpetuo per alcuni  
anni.

§. 10. Decimo quinto. Li beni delli ricorsi Labi, e re-  
latati non anno prescrizione di tempo di trenta, o  
quarant' anni conforme all' Insum. 20. di Simiglias,  
Siman. de casti. insti. cap. 9. n. 86. Cascher. in quest.  
de heret. n. 18. fol. m. hi. 325. et n. 45. Douestrada delli  
beni. vi e' qualche schiavo, non e' del fidei, ma resta  
libero conforme all' Insum. 24. di Simiglias, e li Vassalli  
si liberano dal dominio delli loro signori, e l' Chiesa del  
Imperatoraly Cascher. fol. 412. n. 45. Roxas Singular. 117.

§. 11. Decimo sesto. Benchè alcune propositioni siano  
formalmente eretiche, dette però da persone ignoranti  
di poca capacità, e spirito, trauagliati d'umor malen-  
conico, o' mancanti d'istruzione, per queste, e comitati  
Cause, sempre che non possono giudicare, e prosumere  
che siano eretiche, ma se bene eretiche. fanin. quest. 189,  
n. 14. Barbi. in l. Autor di Puboy tit. de suspect. testonib.  
d'ut, ille potest condemnari tanquam hereticus pertinax,  
quia Inquisitori ad aliquid asperenti non credit, et al.  
berlin.

71  
Albertin. de agnosco. quest. 3. n. 11. dichiara che s' intende  
che questo quando emenda, o' insegna a' qualcuno le cose  
che sono difese, o' che si purghi di qualche delitto, o'  
che faccia a' compiacimenti la penitenza d'altri imposta-  
li per li suoi delitti, e così confessando di averli dette,  
e che sapea epure contra quello che tiene la Chiesa,  
negando la penitencia, edando qualche ragione natu-  
rale, in virtù della quale si morse a' dire, e credere  
dette propositioni, come una donna di 15. anni molto sem-  
plice, la quale io conobbi, che d' 118. non credea che la  
nostra Santa Maria potesse restar uergine dopo d'auer  
partorito, se un'altra d' 118. che la San<sup>ma</sup> Trinita' era una  
buona vecchia, e che non poteva nostro Fig<sup>o</sup> e' Gesù Cristo,  
forse nell' orbia consacrata, e perche non poteva coprire in  
quella, e così si' fuole dare qualche penitencia leggiera,  
o' aspruete a' cautela, o' aburrare de' lei, et alcune volte  
non spendo tanta l' ignoranza, potuti auere li aburrati-  
ne de uehementi per quelli che peccano d' ignoranza. Cas-  
sch. Nadal. Samed. de process. de calog. lib. 2. cap. 7. n. 19. fol.  
191. et n. 10. Siman. enclir. tit. 13. n. 2. fanin. quest. 189. n. 14.  
In San Giacomo uidi alcuni processi d'erti carcerati, fo-  
ruffieri per auer creduto alcune propositioni della setta de  
luterio, li quali confessando che per tutta la loro uita non au-  
no auuto giamai notizia delle cose di nostra Sta. fede, e che  
dopo che si erano uenuti dalla loro terra nelle parti dove

72  
L'aveano fatto prigioni, per aver falsato il loro errore  
con sincerità, comando il consiglio che fossero apostati ad  
causalum, et abjurando li loro errori, questi subito si  
ridupero senza avere pertinacia veruna, desiderando  
d'essere istruiti nella fede. V. d. in un processo d' un  
Inglese, il quale avendo venuto per Soldato contra noi, il  
quale avendo carcerato per il med. deliro, comando il  
consiglio, che si spugionasse, e si mettesse r'cluso in un  
Convento per uno anno, e lui fosse istruito, il che egli  
moserò d' desiderare, e questo successe in tempo che non  
si era pace con li Inglesi, perche venne come soldato;  
quz requiruntur et cognoscantur pertinacia, vide ant.  
de sentent. de heret. cap. 1. n. 16. 17. et 18.

§.º Decimosettimo. Definición heretica secundum Lan-  
cher in prime.º Dialogi l. b. a. cap. 1. n. 2. fol. 191. est error in-  
tellectus voluntatis contra aliquam fidem veritatem cum  
pertinacia, essentis ab eo, qui fidem recepit, et ibi 21.  
et ait esse pertinacem, cum qui sententia contra falsam  
paratam est ab ipsa corrigi, dummodo argumentis convincatur,  
aut a iudice docto, sed non ab Ecclesia, ut Castro l. b. s. cap. 3.  
de ista heret. permit. et Lanher quest. de heret. n. 5. fol.  
336. dicens hereticus est, qui post verum baptismum accepit  
et fuit sufficienter instructus in fide catholica pertinaciter  
errat, contra id quod sicut ab ecclesia cath. pro fide tenet,  
sicut oppositum veritatis aperens supra de ipsa veritate

73  
dubitans, Sanchez ubi supra n. 3. fol. 191. tiene che colui  
il quale senza che talchiesa una cosa non la tenendo, egli  
però vede il contrario con pertinacia, l'è eretico, Simon.  
l. 1. q. 1. n. 9. de cath. institut.

§.º Decimottavo. Quando qualiduno carcerato di  
coloro che anno dette alcune propositioni delle sudete,  
pretende liberarsi, cioè dire, che non sia battersato.  
Alcuni Dottori dicono, che appartiene al fiscale di pro-  
uar questo, come Sanchez in process. de cath. l. b. a. cap. 3. n.  
ultimo impugnando coloro che tengono l'opinione con-  
traria, fra le quali vi è Simon. de cath. instit. l. 1. c. 4.  
n. 5. et Lanher. 9. de heret. n. 5. fol. 336., e questa secon-  
da opinione pare che si deve tenere in vista d' una di-  
stintione di Paolo 5.º fatta a 14. aprile dell' an. 1566. in  
cui dubitandosi che certi Portughesi si aveano difeso in  
Spahia, con dire, che non erano battersati, comando Sua  
Santità, senza troppo indugiare, che si procedesse contra  
quelli per ragione, che se non erano battersati non au-  
rebbero stati tolerati in Portughallo, e così dice Simon. ubi  
supra, idem esse pro baptizato haberi, se in conformitate di  
questo, habb'io un moreso in fraxora, il quale benche  
alligasse, ne costasse nel libro del battersimo della sua Pa-  
roudia, che fosse battersato, tutto che per altro costava  
del battersimo d' a lui suoi fratelli. Li maggiori, e minori,  
fui riconciliato, e parve bene al consiglio con che questo



<sup>74</sup>  
delli marchesini d'aragona, porre d'questi marchesini, e di  
quelli d'valencia si può dubitare, se in alcuni luoghi  
vivono fra cristiani; mentre fra di loro non vi erano più  
cristiani vecchi, se non il Baroco, la Commarca, e le grandi  
quali avevano perfino di fargli sentire la misura.

§.° Decimo nono. Quello che nasce tra catholici, e  
si batteranno d'infedeli, torna in obbligo che venendo  
fra' cattolici può essere forzato a venire dal casto, benché  
fino a quell'ora non abbia stato instruito. Sanchez. in pres.  
degal. lib. 1. cap. 13. n. 17. et est communis resolutio inter de  
ologos late anton. Santard. de heret. cap. 1. n. 3. dub. 2. n. 12.

## Fatti Ereticali

Quando contra alcun reo vi è testimonianza di aver fa-  
to cerimonie della legge mosaica, o d'aluna setta, e però  
lo persona sospetta per essere da parte, se origine della leg-  
ge è setta, benché non vi sia maggior prova, che di un testim.  
come si è detto nel lib. 2. §. 3. si determina che sia curato  
in certi secreti con sequestro de suoi beni, et farsi la  
Causa.

§.° Primo. Se confesserà il fatto per il quale fu testi-  
moniato, o altro somigliante, negando l'intentione, se egli  
è bastantemente testimoniato, e di più de fatti più volte

reiterate a dieci, o averli dichiarati con alcune per-  
sone, qualmente faccia le sudette cose con speranza  
della detta legge, o setta, e persuada ad altri, che li  
viveranno, dicendo che erano buone per poterli salva-  
re, e che la legge di Gesù Cristo non era buona, e cose si-  
mili, in vigore delle epre condannate, e inolapate con  
la confescatione de' beni farinesi. d. quest. de heret. 179. n. 54.  
fol. m. l. 71. Nota de heret. 1. par. n. 176. cum sequent.

§.° Secondo. Li inolapati sempre escono al spettacolo  
lo publico della fede, o nella chiesa, salvo che non sia  
d'alcuno fugitivo, nel qual caso conviene farsi prima che  
abbia a fare d. spettacolo

§.° Terzo. Benché anticamente si praticasse et vi-  
gore di inolapare coloro, li quali confessavano il fatto, ne-  
gando l'intentione, tutto che la prova non avesse stata  
sufficiente, e però nulladimeno di farsi più volte reitera-  
ti, con lo dice Nota de heret. 1. par. n. 176. farin. quest. 176.  
n. 54. cum sequent. a dopo però non si usa con tanto rigore,  
e del più ordinario dandogli la corda, accio' confessi l'  
intentione, Sanchez. in quest. de heret. n. 69. fol. 419. e 2.  
egli tiene la corda, e non si ha purgato sufficientemente.  
obvius de leui, o uehementi; se egli donano avere pena  
ut sup. cap. 2. §. 2. benché li sospetti, et indizij che sono  
in ordine al fatto siano più uehementi di quello in ordi-  
ne al detto, mentre che dimostrano maggiormente depravato

76  
L'animò lo fatto, che li detti Popas sess. 22. n. 305. fan  
nac. quest. 179. n. 61.

§<sup>o</sup>. Quarto. Se la prova fu solo d'un testimonio, e  
il Reo d'Natione sospetta, ha da essere tale che non patisca  
evasione per poterli dare la corda, e benche sia complice,  
si noti per testimonio d'eversione, considerando bene se quello  
d'egli testifica, è così tale della quale allegri si buona ragione  
che sodisfacci per poterli tenere per verita', e più se egli è paron-  
te, vide pro utraque parte Farinae. quest. 185. n. 131. et 139. et  
que iudicia sufficientia ad fermentum, et n. 144. et 142. et 143. Li-  
man. eue. ind. tit. 52. n. 13. cum seq. et n. 34. sit leuia iudicia com-  
minatione purgari.

§<sup>o</sup>. Quinto. Essendo dell'istrutto negativo del fatto del deli-  
to è sufficiente prova, e di cosa così grave che non si possa presume-  
re d'esserli scordato, ha da essere rilasciata un s.<sup>a</sup> farinae. quest.  
193. n. 100. fol. midi 314. la prova non bastando sia di testimonij  
singolari, avendosi ex pluribus imperfectis non fit una perfecta  
probatio in causis criminalibus, come per altro li fa nelle Civili,  
e così io non condannerei giamai alla pena ordinaria di inter-  
satione à colui che non avesse tre testimonij confessi ex loco, et tem-  
pore, e per lo meno con due costati, et altri singolari con cir-  
costanze informi, e d'essere di Natione infetta, come sono li Cri-  
stiani nuovi della natione ebraica di Portogallo, trattandosi di  
Causa di Euidismo, nulla guardando che anticamente con testimonij  
singolari si dava la pena ordinaria con tre d'quattro testimonij

perche secondo la benignità de nostri tempi, basta per darli  
la corda, benche per altri tanti potevano essere l'estrinseco, e  
di così particolari, che si poteva praticare il rigore antico,  
e tenendo la corda avendo molti testimonij singolari, si può da-  
re pena straordinaria grave d'abiectione de rebus con  
pena della metà de' beni.

Et avendo prova singulare contra di altri complici, si da  
la corda in caput alienum. Popay sess. 34. n. 315. et 316. si mane  
encliv. tit. 12. n. 23. ma se egli confessa non se gli da la corda in  
in caput alienum, et in d. sess. 34. ma in caput proprium per  
la diminutione, se allora o' in quato tempo confesserà g.<sup>na</sup>  
d'essere consegnato al braccio secolare, deve essere ammesso  
alla reconciliatione, così lo dice Regna ubi. fol. midi 286. bid  
C. Caucher fol. midi de hys. in quam cap. 16. n. 4. et idem Regna  
quest. 12. com. 37. 2. par. fol. midi 289. mette il caso del dolcino  
e strico, il quale benche confesio haver detto, fatto, e predica-  
to molti errori per alcune commodità de' delatione, e non per-  
che così li credea, fu rilasciato farinae. quest. 193. n. 38. et 39. met-  
te alcuni casi, nella quali non s'usa misericordia con li confi-  
tenti, ma nelle nostre Inquisitioni di Spagna non si pratica  
tal rigore, ma però mi è Avue che comanda d'essere tal.

§<sup>o</sup>. Sesto. Quando mi è prova di diversi fatti, confessando l'  
uni, e negando gl' altri di tale gravità, e qualità che non si pre-  
sume d'esserli scordato, in rigore deve essere rilasciato Popay  
2.<sup>a</sup> par. sess. 31. n. 23. Justit. Hispan. l. 61. In factis gravi, e se-  
graliti

78 segnalati, ne i quali non si può presumere concordia, vide  
Farin. de heret. quest. 196. n. 17. et 18. e questo s' intende tutto  
che unitamente abbia confessato l'intentione, e credulità, e  
pertinacia, ma se vi è qualche presunzione di concordia, di  
chiarando altri casi e complici, de i quali non si è avuta  
prova, e se sono vivi, e in parte nella quale si può procede-  
re contro d'essi, e principalmente se sono parenti, non farà poca  
pena dargli la corda come diminuto Popay sen. 23. par. 2. n.  
24. et 25. Farin. quest. 181. n. 134. et 35. e perchè in questi tem-  
pi si va con molta consideratone in ordine di dare la corda  
li diminuti, non essendo di cose gravi; si vuole lasciare di  
darla, perchè avendo confessato tutto che lo fa eretico forma-  
le, non si presume taciturnità, e maturità nelle cose mi-  
nor Popay sen. 22. e non si lascia ad arbitrio, perchè si ha  
una per esperienza, che per non cogliere li suoi parenti con  
li quali furono altre cose, le negano anche alla corda, vide  
Farinae 2. quest. 185. n. 135. §. 8. et n. 136. ubi decretum Pauli  
5. et, §. 5. anno 1640. habendosi da una inquisitione sen-  
tenziata una Eudea à ritrarsi per negazione unita per  
sei testimoni, li 4. contesti complici neri, e molto strettamente  
congiunti, quali tutti, usò il Consiglio tanta pietà, che coman-  
dò segli d'apere li nomi della publicone, cioè si vedesse come  
la testimoniavano li suoi parenti, e eredi, che li convenes-  
se, come fece, benchè al principio d'apere che mentivano, et ha-  
vendoli sentenziati à riconciliazione, e carcere perpetua irre-  
mi

79  
irrevocabilmente, e cento volte, la maggior parte del Consiglio  
gli lessò le corde, poichè alla riconciliazione non si devono  
dare corde, quando non in sono altri delitti atroci, e revoca-  
zioni, e furono cinque voti da una parte, e quattro dall'altra,  
che fu molto benigna, ma fu più l'atrocità di dargli la publi-  
catione con li nomi, e perciò pare ingiustione, e cosa nuova  
contro il vecchio provvisorio essere, e l'opinionone che l'ordi-  
ne era dargli la corda in caput alienum, e quando confessava  
l'ammetterà à riconciliazione

§. 7. Settimo. Se il reo contra tutte le cose fatte d'ellegua-  
li è stato testimoniato, e nega quelle degli altri complici, con che  
vi è provabascante che l'abbia commesso, e publicato, è solo  
di chiava alcuni nomi aperti, o di già castigati, di sorte tale  
che chiaramente si conosce malitia, in rigore ha da essere  
ritratto, e prima ritratto in caput alienum Farin. quest.  
185. n. 137. §. 8. fol. mibi 229. et vide Linare. tit. 1. §. 12.

§. 8. Ottavo. Quando la denunciazione non è di cose tan-  
to gravi; la prova non è bastante de complici, d'ammettere  
à riconciliazione, dandogli prima la corda in caput alienum,  
e non si dice propriamente caput alienum, nec in proprium pro-  
per maximam determinationem, o si sentenzia alla corda co-  
me diminuto, e dopo si torna à sentenziare alla riconciliazione.  
Camden. quest. de heret. n. 51. fol. 414. ibi. Si non est maxima  
diminutio ut refert vidisse torquenti verum in publicone ty. supre-  
mi in simili casu; benchè conforme alla pietà di questi tem-  
pi

tempo; mag' onte auendo: altra prova. contra complures non si vuole dare la lorda Popa, 1511. et. et così se la prova non è più che semiplena contra complures si dona la corda farin. quest. 183. §. 8. n. 133.

§. Nono. A quelli che il 1<sup>o</sup> officio condanna ad essere vilafati, li deve bargiare dalla Eredità feudale. Villadiego contra her. cap. 15. ubi si quis in me non manerit eum, et miseratur foras, si uis palmy, et areces, et colligis eum, ut in ignem mittatur, et ardeat. Il Eredite secolare eseguisse la sua sentenza conforme alle leggi del Regno, e l'ordini che ha senza uedere più processo, et si deve notare qualmente alcuni Eredite, come successore in San Giacomo, li troui attualmente nella Chiesa, doue essere feudo è il vilafato, comando il Consiglio che usasse fuori il Eredite secolare per dare la sua sentenza, uideb. l. Immunit. Bulla que abinuit de uehementi publici, et etiam qui fuerit reconciliatus non est inhabilis ad beneficia etiam cathedra lia secundum farin. de iur. 51. l. 1. d. cap. et seraphim in add. in aequa de solus. n. g. fol. 181. Caneho in quest. de her. n. 61. fol. mid. 421. dice che si ricercasi dare la pena ordina che il fatto sia confermato, et che non basta la prova di due testimoni, e cerimonia di quadro che vogliono iustis die, e iustis die uel h' mori nello scorticare delle . . . perché solo probatur pars ceremoniz, et delicti; Un' altra cosa riferisce d' un moro, il quale confesso d' auer ucciso un' animale con la cerimonia

ceremonie di moro, e jure confesso, che prima ualea<sup>86</sup> morte, benchè confesso la cerimonia, e l'intentione, non fu' il consiliato uel condannato con pena straordinaria la quale confermò il Consiglio. Beneficia hereticorum a die commisi criminij uacant, et resignare ea non possunt, et sunt reseruata summo Pontifici ex decretis Syn. 5. foliag. an. 1555. quod refert locaty in prap fol. mid. 491.

### Volontarij Confitenti

Con li uolontarij confitenti, che primadi epre testimoniati uindono a' denunciarsi confessando sinceram<sup>te</sup> li suoi delicti è cosa molto conueniente, e ragionevole, che se gli usi pietà, e misericordia, perche nella legge vecchia a quello che era conuinto di furto gli dauano in pena di pagare cinque volte più, che non ualea la cosa rubata, e se confessaua spontaneam<sup>te</sup> solo pagaua la cosa, e la quinta parte di più come lo dice il cap. dell' Erod. et il cap. 5. de numeris secondo l'opinione di Nicolo' d' opia, et è opinione di s<sup>to</sup> Agostino nel uirato lungo, et auco la legge naturale ce lo insegna nell' esempio di David, che portò Cherubio, e fece li edus de iure fisci e così presentandoti un res sponsancam<sup>te</sup> confessando appieno prima d' epre testimoniato, benchè si presuma

che lo facesse per paura, che altri complici catturati non lo testimoniasse; si praticava di non carcerarlo nelle carceri segrete, né tampoco in altra parte, e abusare per qualche motivo, non <sup>con</sup> vergogna di metterlo in alcun luogo dove non possa essere pervertito, e affascinato, e tenendo ordinariamente la città per carcere, o la sua casa, e si fa l'aula, e agli è minore providendolo di Curatore, se ratifica nelle sue confessioni avanti di quello e condanna, si sentenzia; avendo confessato quella che lo dichiarava, e lo fa' eretico formale; spende mag<sup>re</sup> di anni 14. et è donna di anni 12. che nella sala s'è riconciliato con l'abito, e confiscatione de' beni, consultandosi prima col consiglio per mag<sup>re</sup> fuovera, spendo contro l'istruzione non uscire in publico, e di subito se gli toglie l'abito. In San Eia. como vidi; che alcuni Eudeizanti di questi uolentieri, e spontanei, che per essere più segreti il fatto offerivano in vece della confiscatione de' beni somma poco più, o meno di quello era la natura di d'loro beni; si consultò col consiglio, il quale rispose che se gli lasciasse i beni senza venderli, dando quella quantità che parve al Tribunale.

1.<sup>o</sup> Primo. Quando non us sono più prone, ne si spera di prossimo che la dichiarat<sup>re</sup> del Reo, benchè d'alcune congiunture, e da quello che confessa si presume che sia diminuito, si ha' da ricevere la sua confessione come ha  
farà

83  
farà secondo la dottrina di Bartolo in l. Aurelij d. Jb. dem quest. . . n. r. ff. de libenij legatij et Eud. clar. par. 55. n. 15. et 16. acciò che quello confessi il delitto possa interpretare la sua confessione. Bald. in addit. specul. de poss. s. col. et in cap. l. n. i. et n. 11. Popy in eud. d. par. l. a' n. 149. e così avendo confessato la intentione con credenza, e pertinacia, vedendosi, ha' da essere ammesso a revocatione fecerita, come si ha' detto, et alcune volte spendo minore, senz' abito, e senza confiscatione de' beni, quando si sa' che non fu' meti probationij, e che non vi furono espressi, consultando però <sup>gna</sup> col consiglio per essere contra il detto, et istruzioni 4. et 8. d. si' u' gli a.

Ita in duobus causis consulto Senatu mihi responsum fuit, et ut si in sententia declaratur fuisse deputatus ab Ill<sup>mo</sup> Inqu<sup>re</sup> genti in bonorum confiscatione, ne confiscantur, se non è res de forasteris, perche già vi è ordine del consiglio per poterli fare senza l'abito, e senza confiscatione sua accordata a' 22. di aprile, et apohet ad cautelam, quando non aueano prima stati instruiti, et avendo bastante notizia della nra istatude, questi forasteri che si riconciliano, si fa' con la sola loro confessione senza più udiencia, accusatione, ne consulta; come lo notò il consiglio in una causa di Saragoza dove sogliono mettere accusa  
l'om

e dopo sententiarie esse consultari, come li osservari in una  
 Inquisitione la confessione fatta dal reo con prigione non  
 bastante, o perche non vi fu prova, o con profusione leg-  
 gire, o perche fu fatta per errore la prigione; li dubbi-  
 ta se in virtù di questa confessione possa essere condanna-  
 to a farsi la sua causa, di che quo sita patet in cap. 1. de ac-  
 cusation. et ita practicum fuit in conc. Jan. sup. ann. 1542.  
 ut testatur Holby in suis notis fol. 124. Kirpalensis an-  
 no 1552.

§<sup>o</sup> Secondo. Quando questi tali rei sono minori  
 di an. 15. e magior di an. 12. le femine di anni 14. possono  
 confessando l'errore quale commesero prima delli 15. anni  
 12. o 14. senza troppo riguardo di quello che li ispirava  
 12. Da Baldo dispone, che abiurino li errori quali ebbero  
 durante la minorità essendosi capaci, come lo sarebbe  
 mandandogli anno uno, o poco più già in questi tempi  
 si pratica l'absolutione ad cautelam senza altra pena  
 che porti infamia, salvo però alcune penitentie spirituali  
 raccomandandogli ad alcun Religioso, deli confessi, e di  
 istruirli, gli che per essere contradi. <sup>ne</sup> sarebbe bene  
 consultarsi col consiglio, non essendo delli di forastieri; que-  
 sto stesso ho veduto praticarsi anche con magior cono-  
 del consiglio, quando pure peccano di malemonia, e poca  
 capacità e scrupolosi come al cap. 1. §. 16.

§<sup>o</sup> Terzo. Li confitenti spontanei benedi abbino  
 successi

qualche testimonianza non avendo errore nell'intendi-  
 mento, cum quamvis sit orrendum apud exteriis malum  
 est quod sit vere heresij cap. dixit Agostolus 24. ques.  
 8. ibi = qui errat, et parat sine corrigi, nunquam inter  
 hereticos computandi cap. quicumq; de heret. in 6. Cetero  
 de Justa heret. punct. lib. 1. et 5. Thomas 2. 2. q. 11. art.  
 1. Capay de heret. a. n. 34. usq; ad 40. Albertini in rubr.  
 de heret. in 6. q. 1. n. 1. et q. 15. n. 4. perche quicumq;  
 que requiruntur, ut quis proprie dicatur hereticus. Et  
 così nulli confitenti spontanei, li quali benedi abbino  
 commesso qualche delitto, dicendo che non ebbero er-  
 rore nell'intendimento, o altro delle cose si ricercano per  
 di diavoli, e fatti eretici continui, e formali, puot  
 essere che così sia, cioè, che non abbiano avuto errore  
 nell'intendimento, e egli deve dare credito alle loro con-  
 fessioni, riguardandoli si bene nel principio, et aver-  
 tendoli che non tralascino per paura di dire la verità.  
 §<sup>o</sup> Quarto. Così confessando spontanei alcuno di  
 aver fatto ceremonie Iudaiche, o di qualche setta, o vero  
 di aver rinnegato in Algeri, negando l'intentione, et il  
 resto che lo fa eretico, assegnando qualche pretesto,  
 colore, e causa che lo spinse a far questo, come e ordi-  
 namento il rinnegare in Algeri per poter uscire in quel  
 paese. Et un' altro caso io vidi, che un Cristiano  
 venuto innamorandosi di una moresca per guadagnarla

a suo gusto comandandogli quella che facepe . . .

La fece, questo fu assoluto à cautela in Saragoza nell' an. 1618. per ord. del Consiglio.

5.º Quinto. Benchè ciò si è equo ordinariam<sup>te</sup>. Io però abbi' un' altro caso in memoria d' uno delli mori di caccia di Spagna, che avendo andato in Algeri, e poscia catturato si presentò, e confessò alcuni atti di moro, quali à me parvero essere molto volontarij, et uno era di questi carato con una mora, negando sempre l' intentione, e esaminandolo contesti quali avevano catturato con quello, mi parve che per paura di essere da quelli testimoniatore si avesse pentito, et lo sententiai che abjurasse de uehementi, auendolo trattenuto alcuni giorni, acciò d' essere la uerità, comunicandolo col Consiglio; gli parue bene che fra tanto venne egli à confessare intieram<sup>te</sup>. quello che fu bastante per riconciliarlo. questi di farli abjurare de uehementi, benchè siano spontanei si pratica allo stesso in Roma, e così lo nota Regna in direct. c. 34. n. 59.

6.º Sesto. Il Clerico riconciliato la prima uolta di farinas. in deij. 51. la quale è di quelle che sono doppo li Consigli che non è in habite per ritenere, et ottenere beneficij.

7.º Settimo. L' Inquisitori possono espellere un eretico occulto, così si insegna di ana par. 1. tit. 8. resol. 35. fol. mid. 400.

8.º Ottauo. Nell' anno 1629. si trattò nel Conseglio, come un' Eretico luterano naturale di Amburgo dove ni era la libertà d' coscienza faceschiano in Algeri uirego, et approdando in Spagna, si presentò, ma non uolle ridursi alla nostra Stefede, ma osservare la sua setta, e procurò d' introdurlo per molti mezzi imaginabili, e buoni termini, senza imprigionarlo, anzi con accareccarlo, e se non si uolse conuertire che uscisse da Spagna con pena di 200. rouse, perche solam<sup>te</sup> si permettono in Spagna li uasalli del Re di Ing<sup>ra</sup> in uirtù degli articoli della pace, non cagionando però scandalo.

### Ritrattanti la loro Confessione

Quando uno ritratta la sua Confessione quale auca giuridicamente fatta, tanto più se fu in differenti udiense, senza auer stato alla corda, e tenuto per imperitente, e così come tale, benchè non abbia proesso prova piena per testimoni ha da essere ribatato in uigore di Rexas ses. 25. farin. quest. 159. n. 20. cum seq. uide etiam quest. 187. n. 75. fol. mid. 214. e nelle nostre fissioni di Luighino cog. 15. Camber. in quest. heret. n. 69. et 70. Nam delictum per

confessionem plenam e' constat, et per reuocacionem effi-  
 citur reu' impenitentem, et negatiuum Cog. ab absoluend  
 S. p'oces. de heres. benede prima s' abbia molto da  
 considerare qual sia il soggetto, et le ragioni qual' ad-  
 duce, con' quando confesio', come quello che reuocò la  
 confessione; poichè io ebbi un certo tale, il quale ben-  
 che molto prima di essere posto alla corda auesse confes-  
 sato, poichè si ritrattò, senza dubio per paura della tor-  
 tura, atteso l'apprentione ch' ebbe, quando al fine  
 dell' auersa uide il f'icato, ricercò che fosse esposto al-  
 la tortura, e così puot' essere che taluno sia costanto  
 pusillanimo, et timido, che gli basti questa paura a sen-  
 sarsi, e così auendo considerato il tutto basti che se gli  
 dia la corda, acciò si' auenti nella uerità. Un' altro ca-  
 so io ebbi in Siragoza l' an. 1633. d' un francese, il  
 quale spontane' confesio' d' auer stato luterano in  
 Toledo, e riconuertito dopo uuee carcerato, perche auer  
 detto che era luterano, et che auer ritornato alle carceri  
 in Madrid, benede senza essere posto alla corda, confesio'  
 essere stato nelle carceri per forza, e nel discorso come  
 auer stato luterano, e riconuertito in Toledo, dopo di  
 alcune udienze la reuocò, e ritrattò, dicendo, come tut-  
 to quello che auer confessato, che mai era stato eretico,  
 ma cattolico, et che nella sua terra, et luogo non ui era-  
 no eretici, e così suo padre, come prima auer detto era  
 Cattolico

Cass. 50, e così à lui auer insegnato, auendo stato sen-  
 tentiato ad essere ritrattato, il consiglio comando, se  
 se gli' dape la corda, et auendole tenuta, se gli' donò  
 pena sword. ma abiurazione de uehementi, publica  
 uergogna, et di eterno perpetuo dal Regno. Nelle difese  
 si troua qual' tale nella sua terra non ui erano eretici  
 e così suo padre con' egli erano Cass. 51 senza auere  
 riguardo à quello dice Popoy nella sess. 25. m. 205.  
 che colui, il quale confesio' alla corda, auendo rati-  
 ficato passate le ore 24. che non abbia piena prova  
 di testimonij ha' da essere ritrattato; ma ora non si  
 pratica questo rigore, come lo dice nella quest. de  
 heres. n. 7. fol. m. di. 653. e l'iman. tra. 13. n. 14. di  
 hie uerba, u' l'ime confessioni standum est, ut qui  
 penitentem habeatur, il che à mio parere e' d' colui  
 che due essere ritrattato tamq' impenitentem, poichè ne-  
 gando nell' ultimo quello che auer confessato, deb-  
 che staua bastant' testimoniato per testimonij e con-  
 fessione riceuuta, e con la retrazione si fa' impen-  
 tente; dico che questo e' il mio parere, et non d' altri.  
 §. Primo. Quando la confessione si' fece alla  
 corda in ordine al modo come passa la con' auendogli  
 significato la sentenza, e passate le ore 24. quando  
 la deue ratificare, la ritratta, se gli' replica la cor-  
 da una o due volte, saluo che non fosse sufficientemte



torturato in conformità della testimonianza, forse, et  
 età del reo, et altre circostanze Vedi Regna in Direc. 3. p.  
 tit. de tertio modo term. proces. cons. 39. fol. michi. 521.  
 Simon. de cathol. Justit. tit. 65. n. 80. cum sequentibus.  
 tit. 15. de L'inghia Roxas res. 31. n. 331. ques. 188. n. 124.  
 Justit. 15. di Toledo, fare la ratificazione passata le 24.  
 ore, dopo la confessione così fatta alla corda; poiché  
 facendo si altrimenti è valida, quia videtur cum fe.  
 utpe metu tormentorum, ut in lib. 1. d. quæst. et cap. 15. ques.  
 6. Instr. 11. di L'inghia, e se gli dona la corda sufficiente,  
 o replicata; mai si ratifica passata le 24. ore, dicendo  
 che quello che dichiarò fu per paura della corda, e non per  
 essere con la verità; non si replica più la corda, poiché  
 sarebbe un procedere in infinitum, se ogni volta che si  
 ritratta si avesse la replicare la corda, onde se gli dà  
 pena straordinaria giudicando in conformità della prova  
 che mi è, secondo la verità similitudine dell'istesso, e da qto  
 che si causa dalla confessione del reo Instr. 15. di  
 L'inghia, e questa pena suole essere abirratione, de ve-  
 hementi dolore, o rotte, o pena pecuniaria secondo la  
 possibilità del reo avendo io veduto che il Consiglio ha  
 condannato alla metà delli beni, et un'anno <sup>comando</sup> condanna in  
 Esilia il Consiglio che l'abito di merca barva, quattro  
 anni nelle Carceri della penitente almeno la portò, però  
 non mi pare che d'esse la sentenza che stare nelle Carceri  
 della

della penitente quattro anni, questo si che portò l'abito  
 di merca barva, fintanto che occorre la dispensazione,  
 benchè non dichiarò il Consiglio, se questo aveva da portar  
 l'abito nella Carcere è non; a me pare cosa nuova, et che  
 non douea portare l'abito, più che nel tauolato.

§. Secondo.

Se d'omettere il reo si trattene nelle  
 sopra d. confessioni, et reuocationi, sopravvengere maggior  
 prova, e tale che sia bastante per la pena ord.<sup>na</sup>, si deve  
 esigere, sentenziandolo di nuovo, benchè la prova che so-  
 praggiunge non sia più che d'un testimone, e vidi in San Dia-  
 como un processo, nel quale il Consiglio dienne che si re-  
 gli casse la 3.<sup>a</sup> volta la corda.

§. Terzo.

Se la retrattatione non è d'esso quello  
 che ha confessato, ma di alcune cose, benchè sostanziali  
 delle quali non era testimoniato, come che non ha ratifi-  
 cato, e nello resto dichiarando altre cose, et animo, et in-  
 tentione, et la pertinacia, assegnando altre cause, et rag.  
 della sua retrattatione, che s'odifaccino, se non ne fa  
 molto caso di quello che ritratto, e così si ammette a recon-  
 ciliatione us. 1.<sup>a</sup> Non però se la retrattatione la fa <sup>per</sup> non invol-  
 gare li compari, parenti, o amici, come suole succedere  
 et in questo caso deve esser ritratto, benchè in questi tempi  
 in l'usa benignità, e varie volte li ritrattano, benchè so-  
 abbia prova piena avendo confessato di se stesso quello  
 che basta a riconciliarlo, et altre cose fuori di quelle  
 delle quali è testimoniato.

8<sup>o</sup> Quarto. Quando il reo è vano nelle sue confessioni contraddicendosi in alcune cose, trattando l'altre, benché non siano gravi, né sono pro utraque parte opinioni; se questo è bastante indicio per dargli la corda. Reg. in direct. 3. p. quest. 61. n. 110. *Trat. B. et D. cum sequel;* e consigli d'ona ad arbitrio; se la cosa che varia è trattata e di sostanza, idem Regn. ubi: *Trat. C. et paulo inferius perit causay, cur deus sepe vacillat, et ita iudicio prudentiali relinquendy est, an delictum de quo est revocatio, seu variatio considerabile sit, ad hoc ut quis pro diminuto habeatur. Et così in questi tempi più toglie da la corda per la diminutione uccidere si' aperti nella verità come altri diminuti, salvo però che di quello non sia testimonia, e si conosca che quello ritratto fu' cosa che prima hauea detto con poco fundamenti.*

## Riconciliati Rilassati per delitti

Quando un reo è confitente per poter essere riconciliato, se unitamente ha delitto di aver ucciso qualche ufficiale o ministro, facendo resistenza nel volerlo catturare, o in altra occasione impedendo la retta amministrazione.

amministratore. Del d<sup>o</sup> officio, o pure aver ucciso<sup>93</sup> a' quello, che depose, e testimonio' contra di' esso, o' suoi, o' contra qualche reo. Questo tale reo, benché per il peccato dell'eresia confessandolo, e dimandando misericordia menta la reconciliazione in forma ut s<sup>o</sup>; per l'occasione fatta però ha' da essere risolto al braccio secolare conforme al Breve di Pio 5<sup>o</sup> il quale comincia, *Si de procedendy*, il che uidi' praticato in Saragoza in alcuni processi contro certi moriscos e come tale che parebbe il peccato di' eresia, tengono concordato di non confiscarsi li beni dell' moriscos, e solo applicavano d'eri, o venti sudi' per opere pie, a' questi tali che aucano commesso simili omicidij li condannauano a qualche pena pecuniaria, una parte alla parte, e l'altra al fisco, et uno fu di parere di confiscarsi li beni, ma il consiglio non l'approuò, sarebbe di ciò la causa, perché in quello che uniforme al foro non u'è confiscatione, se non per il crimen di lesa maestate, similmente nel processo d' un soldato nobile, il quale per il delitto dell'eresia abiurò de uehementi, perché solamente era sospeso, et auendo ucciso un ministro che auca l'onra di' catturarlo, per la stessa sentenza fu' condannato dal braccio secolare, et il giudice secolare ubidendo il comando dell' Inquisitor, et alla sentenza di' replicare.

relapatione, senza veder il processo, lo sentenzia.

## Particolari Delitti

Quello che rubba il San<sup>mo</sup> Sacramento non si tiene  
per etico, ne si giudica tale, e così non si castiga come tale;  
farin. ques. 165. n. 75. ma quello che lo porta seco per difen-  
dersi da suoi nemici, come si usavano in Catalogna; sic  
ordine del consiglio di procedersi unto questi tali, e dargli  
la pena ordinaria

§<sup>o</sup> Primo Quando un reo commette delitto in offesa  
delle immagini sante oltraggiandole con opere, e con parole,  
e spendo di ciò oppieno testimoniato, niega l'intentio-  
ne, e il fatto, spendo di natione sospetta, e rifetta di que-  
sta eresia, ha da essere torturato. Si man. in foris. 1. n. 1.  
Dove dice che questi tali sono grandemente sospetti di eresia,  
e così benedice tenga la corda non auendoli purgato a  
sufficienza, se gli può dare pena extraord<sup>a</sup> con l'ab-  
iuratione de leui, o de uehementi; esse confesserà il  
fatto, e l'intentione, e che ha sentito male della ue-  
neratione delle immagini sante, con pertinacia, sarà  
reconciliato come s'ha, inendo pertinace senza uolersi  
ridurre, ha da essere rilapato Si man. de catal.  
33. n. fin. farin. ques. 175. n. 53. S. r. fol.  
omidi

m. h. 11. Repert. Inquis. verbo *hereticus* fol. 415. prius  
quam fieri debent ad excommunicationem que infra  
cap. 11. de pertinacibus notauimus.

§<sup>o</sup> Secondo. Quello che mangia carne nella  
giorni prohibiti, e quello che dinouo battezza  
al battezza, credendo che si possa fare, e che la  
chiesa non lo può proibire, conuincendole in-  
costante, si presume etico, il che dice Sanchez  
in prin. deologi lib. 2. cap. 11. s. 1. dicit che si giu-  
dichi per etico esterno, e nel n. 10. che alcuni  
peuano di omissione, non entrando nella Chiesa  
o non ingi nocchiandosi, quando i'stra il 1<sup>mo</sup>  
Sacramento.

## Di coloro che fanno qualche cosa in disonore del 1<sup>o</sup> Officio.

Quando il Reo ha detto o fatto qualche cosa in  
disonore del 1<sup>o</sup> officio, fingendo essere ministro di  
quello, usando alcuni inganni, si deve molto con-  
siderare il danno da che ciò resulto, o poter resul-  
tare, come se fingesse, o facesse Algouino, secretario,  
o Inquisitore, potre tali cose può fare che menti  
molti graui, et esemplari castighi, e se per questo

mezzo farà alcun danno fingendo di pigliare in-  
formazioni, e che bisognerebbe di procedere più innan-  
ti, e che prenderebbe in amicizia, e fendo così soliti  
to di procedere per ordinario, et ho veduto molti  
di questi tali usire al publico spettacolo, e rice-  
vere cento rote, e cinque anni di Esilio si mane.  
de cathol. Instit. tit. 4. n. 91. et 92. enclir. tit. 63. n.  
19. e se li comanda di restituire quello che con co-  
lore d'ott' officio hauea truffato L. §. qui se pro-  
milita heret. §. de falsis. l. 1. de auar. l. 1. de  
conuict. l. perulti. de crimine stellig naty. l. 6. r.  
tit. 7. par. 7. Joan. Belade delictis cap. 13. 12. 17.

§<sup>o</sup> Primo. Ma però se il farsi ministro non  
fu che per liberarsi da qualche affanno, et imba-  
rasso nel quale si trouaua, e non cagionò alcun  
danno il fingersi ministro, se altro uerga, o fece  
che si susseguisse cose di fede, se gli dona qualche  
distesso, o pena pecuniaria, e se solamte non fu  
più che dire d'esser ministro, se gli da pena mol-  
to leggiera, et in secreto meno che di arbitrio. l. 6. r.  
l. 1. tit. 4. cas. 306. n. 14.

§<sup>o</sup> Secondo. In Logronio si fu un Gioane di  
anni 14. che falsificò alcuni comandamti per castiga-  
re alcuni familiar, e li lasciava andare dando  
se i reali per ogn'uno, incarandogli

che si presentassero in tal caso dove stava il fiscale,  
a nome di cui andauano li detti comandamti, e così  
per queste, come perire non faceva firma, o sottoscri-  
zione, come anco per esser figlio d'un familiare  
e di gente nobile fu disbrigato con la sola ripren-  
sione senza sentenza, benche è uerità che al Con-  
siglio parue molta pietà, et indulgenza.

## Di coloro che sono d'Ordine Saero si casano.

Quando u'è proua, e quando un Religioso, benche  
sia fratello conuerso, puote sia professo, o altra  
persona d'ordine saero, abbia casato, si procede con-  
tra di essi, che si sono casati due volte, dandogli la  
stessa pena ut supra in capitulis precedenti, e più al-  
quanto graue, secondo le circostanze che li rendono  
soggetti di liberarsi, non però li donano avrotte, ne  
mitrone Cancher. in quest. de heret. n. 70. fol. 433. et n.  
71. si mane. enclirid. tit. 12. n. 2. et 3. Dice che li frati  
d'essi casano sono grandemte sospetti, et nel n. 3. dice  
se sono clerici, omni beneficio, et officio eul<sup>to</sup>  
privandos, et sic ab ordine, et ministerio cohercendos  
Favines. de heret. quest. 183. n. 171. et 172. cum sequen

<sup>98</sup>  
Dicitur in man. de cathol. Instit. tit. 40. n. 14. ubi supra  
refert secundum Constitutionem Joannis vi. ne  
matrimonio solutus in suspecto ordine ministrare  
nec ad superiores ordinis promoveri, nec ad aliquod  
Beneficium, vel officium Eccles. debeat promoveri.  
§. Primo.

Li. Casati che senza licenza della  
moglie restanda esca nel secolo si ordinano, anno  
La med. pena salsed. in prap. cap. 8. fol. 318. e di  
tale natione possono essere, che si coniecturano essere  
Lutherani, e così possono astringersi, acio con la  
toritura confessando l'intentione, fasim ubi s.  
n. 71. 76. et 77. et Sanchez. de heres. n. 71. dice  
se tutavia colligitur maxima malitia, et suspici-  
o fidei, ha da obviare de vehementi; ma in  
questi tempi non si pratica tanto rigore, e si sos-  
pende questo tale dall'esercizio dall'ordine, e si  
ricevde in qualche convento per qualche tempo  
et in quanto alla nullita del sacramto. si rimet-  
te all'ordinario

Anche uidi praticato questo in Logronio l.  
anno 1625. ma nell'an 1608. auendosi data senten-  
za publicamente, et abiruatione de lui contra uno  
che si hauea ordinato dopo auer confirmato il  
matrim. e uiuendo la moglie, benche l'ordina-  
rio auer se ordinato, e diuorato prima e per nullo

<sup>99</sup>  
il matrimonio per effetto di uolontate uolentaria,  
il contratto proscritto l'Inquisitori, e conuenne  
sapere di fu contratto senza uolentaria, finalte  
il consiglio riceuo la sentenza dell'Inquisitori, et  
atrouere il detto Clerico.

### Di coloro, che non essendo Sacerdoti dicono messa, e confessano

Quando mi e' proua piena, che qualche persona  
abbia detto Messa, e confessato, et alcuno senza di  
essere sacerdote, in rigore può intendersi conforme  
al Breue di Paolo 4.º a' 20. Mag. 1590. et un'altro  
a' 15. feb. 1599. Rubrica contra Abutentes Sacram<sup>ti</sup>  
e Paolo 5.º nell'an. 1555. e Clemente 8.º a' 5. di  
Dicembre 1601. Urbano 8.º a' 13. Maio 1628. fol.  
456. i debent obseruari, omnes tenent etiam contra  
mi noy 25. ann. dummodo 20.º annu comple-  
uerint; ista Consist. refert Regna tom. 4. fol.  
456. Gregorij 13.º et fol. 454. Clementij 8.º et 456.  
o si può dire che il consignarsi tal res a braccio  
scolare si compiacca in quella clausula subla-  
ta consignato prima di portarlo in Ealera,  
poiche quando sua Santita' uide che sia prima

in lafate, se fia obrogato, già è solito dire, che  
 si donano la pena. Delli Colafai, us de farinae. ques.  
 193. Draxij. locati. fol. mibi. 491. et 492., ma in  
 Spagna non si pratica in lafate per questo delitto,  
 e solamente escono allo spettacolo, et obliuano de  
 leui non essendo religiosi, o di ordine saero; si  
 donano rote, e galera se sono a proposito perotta  
 e se ne disterrano, e si punano di poter ascendere  
 ad altri ordini, restano sospesi di quelli che anno,  
 et il rigore si pratica diu nel caso che auesse qualche  
 errore, e che non si uolese ridurre.

§. Primo. Quando però per burla, come io ne  
 ho ueduto due casi qualche duno confessa ad un altro  
 o per altra curiosità, dove non ui è tanta malitia  
 la pena è leggiera, e se gli perdona la galera, et  
 ho ueduto tal uno, che non fu azzottato, con epure  
 per altro persona di poca qualità, et essendo di qua-  
 lita se gli può commettere o in pena pecuniaria, o  
 in distretto ad arbitrio, et auendo riguardo al danno  
 che di ciò ne sequi.

§. Secondo. Se sono religiosi d'ord. saero, <sup>non</sup> se gli  
 donano rote, benchè di d'no messa senz'epure sa-  
 cerdoti, ma bensi la Galera, e benchè sia compro-  
 uato di auer detto una uolta la messa, se gli con-  
 danna più di due procurave di compro-  
 uato

B. P.

comprouato, ui è in ordine a questo lettera del Con-  
 siglio, che con lo comando

## Sollecitanti

Quando contra di un Confessore ui è testimonianza di  
 tre testimij o almeno di due, perire una solomon basta  
 come tiene Auigna quest. 4. de confessarij. sollicit. n. 27.  
 contra Caucher in g. et in cap. de plena probatione  
 n. 47. pag. 113. quia femina licet admittitur in iurimi-  
 nibus occultis, nunquam est omni exceptione maior.  
 Auign. n. 30. cap. 4. fanin. quest. 59. n. 16. et in materijs  
 fortius quest. 37. n. 63. qualificati con riformas ni  
 che si fa uerbalmente dello sua opinione, o credito, co-  
 me nell'atto della confessione, o uicino a quello. Pe-  
 ramo de orig. Inquis. lib. 3. quest. 10. n. 31. fol. 844.  
 Aguy. ubi s. quest. 50. n. 6. il se farà quando stan-  
 do in ginocchione, o cominciando ad auuicinarsi l-  
 auuertente, et il Confessore, e dopo la ~~conf~~ della  
 apohitione se dice parole prouocative, o d'onestia,  
 o fa qualche boccanti alla mano della penitente  
 o alla faccia, o in altra parte sospetta mostrando  
 la sua mala intencione; si sententia che fia car-  
 cerato in carceri severe, e se la testimonianza non

Da mala colpa, non è tanto grave alcune volte, si dona  
 il Convento per carcere, et anche la Città; mag.<sup>te</sup> anno  
 1651 il ves. presentato avanti di catturarlo, sembre prima  
 di ciò fosse testimoniato. Jam ex una Constit.<sup>ne</sup> Greg.<sup>g</sup>  
 13<sup>ta</sup> anno 1622. popunt Inquisitores cognoscere contra  
 sollicitantes, et in loco ubi confessiones sacram.<sup>ty</sup> audu-  
 untur, etiam ipsa confessione non recitata, sed fuit in  
 pectum, hoc uti Constit.<sup>ne</sup> usque quo Urbani 8.<sup>ti</sup> des-  
 ravit in hygania de hoc crimine tantum posse cogno-  
 scere Inquisitores, et ita anno 1639. di 23. Julij accep-  
 imus decretum a Supremo Consilio, cum consistit con-  
 ced'it nobis facultas ad puniendos Confessores do-  
 centes non teneat penitentiarum denunciare, taliter  
 quositorum, etiam in crimine heresij ut in cap. de her.  
 in 6. et in d. ser. 24. et 25. de reformat. a fortiori non  
 subicitur, ubi tantum ex suspicio ut refert Berdin.  
 de Castro tit. 4. disp. 9. par. 9. lib. 1. fol. 564. idem de  
 Nuncijs Collegijs Pontifici, et alij; ministrij ubi de-  
 ringuntur, quod non comprehenduntur. facta talia  
 sa, confessato il delicto, è negato avendo tre testimoni  
 perire non bastano due secondo Ant. Santarel. de  
 heret. cap. 44. sub unico dubio n. 60. se dalle difese  
 l. inimicitia deli. testimij il loro poco credito, e  
 qualità unitamente con la buona opinione che si ha del  
 Confessore; si suole sentenziare con Consultatione deli.  
 sol.<sup>te</sup>

solamente che abbiano ordine sacro, che nella Sala  
 dell'udienza in presenza dell' Superiori degli Or-  
 dini, ed altri suoi compagni Confessori, e deli. Cur-  
 ti si legge la sua sentenza alla presenza di tutti li  
 frati, e gli. diano una disciplina circolare, e che  
 tenga l'ultimo luogo in choro, in refettorio, prima  
 to di uoce attiva, e passiva per alcuni anni, di giorni  
 in pane, e acqua alcuni venerdì. Aug. quest. 24.  
 n. 10. Ant. Santarel. de heret. cap. 44. dub. unico  
 num. 13.

§<sup>o</sup> Primo. S'egli è religioso in luogo delle pene  
 solite dare a religiosi, sarà vetato nella sua Chie-  
 sa per alcuni mesi, e che non possa uscire da quella  
 se non per amministrare il san.<sup>mo</sup> sacram.<sup>to</sup>, et estre-  
 ma unzione, o che possa andar a dormire altrove  
 Casa retta, o qualche pena pecuniaria, Cancher.  
 in quest. de heret. n. 65. fol. 425. die Clericoy depo-  
 nendos epe in perpetuum Augm. de sollicit. quest.  
 24. n. 7. quod autem practicum nunquam videt, et  
 audiri, et minus abijem vetatam propter hoc de-  
 lictum, ut in Constit.<sup>ne</sup> conceditur, et refert Ant.  
 de Sosa de sollicit. tract. 2. cap. 18. n. 10. et 14. deli-  
 cta innoxissima tali relaxat.<sup>ne</sup> digna, sed totus mi-  
 hi videtur parci non esse receptus, sed Constitutio  
 posse fieri, ut in celebrante ven. sacra. qm. Sacerdotij  
 non est. cap. 19.

§. Secondo. Si amari essono al pubblico spettacolo  
per il danno, e scandalo, che ne irregolarità, e goli-  
sia, non la quale alcuni scambiano non li tenendo  
nelle loro mogli, e figli con simili successi, conde  
si vorrebbe à capiarne qualche abominazione al sacramento  
della Confessione, e parviolte in questi tempi nell'gh  
si vanno spargendo tanti errori in ordine à questo sa-  
cramento, e così non pare ragionevole quello che dice  
Cancher in quest. de heret. n. 65. fol. 410. che eschivo  
al publico spettacolo, e radino in Galera, conde lo  
andar in galera senza legarsi la sentenza in publico  
si potrebbe eseguire, e mag<sup>te</sup> con alcuni che peris-  
sere vorràn la meritano; e conde sia vero che à  
persona reincidenti mai s' impone abiuratio de re  
hementi, e solo de leui, conforme al cap. accusantibus  
non si tamen de heret. in 6. conde la costanza ne di  
Papa dia, che si possa rilasciare, cioè non usi pertra  
e di bene pero che s' abbia tal facultà per quella occasione  
se taluno ni fosse che avesse commesso tanto grave deli-  
to che meriti ciò; si possa eseguire come dice fr. ant.  
tesia de sollec. tract. 2. cap. 19. n. 10. et in d. m. q. uedasi  
quello che d'110 sopra al cap. 19.

§. Terzo. La sollicitudine suol essere aut per tactu  
aut verba, aut signa, aut lodandola bella. Aug. cond.  
n. 5. de confess. u. sollicit. come dice Peramo ubi supra  
n. 114.

118. e così io ho avute alcune cause de persone  
le quali anno state giudicate per sollicitudine  
castigati con qualche rigore, per aver accostate le  
sue figlie spirituali fingendo di confessante, dicen-  
do che meritavano più, et altre che facevano che  
quelle parimente lo arrotassero, vide Ant. Santord.  
ubi supra et Ant. de Sosa tract. 1. cap. 10. n. 7. tenet requiri  
ut sollicitantej punirentur peccatum mortali commissi;  
et ut teneantur filijs confessionem eos denunciare n.  
69. et 70. aut confessarij laudantem malientij pub-  
licè in d. iij, non esse sollicitantem, et in n. 11. quamvis  
dicat filijs confessionem velle se cum secum vivere  
domumque eius adire, quando circumstantijs osten-  
ta occurrentes qualitate personarum, aliud non  
ostendunt quod antecedentibus, et consequentibus  
posse colligi, et in dubio magis videri saluari similes  
actus non possunt.

§. Quarto. Actus proprius confessionis dicitur  
quando ad alios actus extraneos non recedit confessa-  
rius, licet per aliquod temporis spatium duret. Hact.  
sollicitationis Peramo ubi supra l. 3. quest. 10. n. 47. de  
eius, fulgorij, Alexander sollicit. quest. 5. n. 20. Ant.  
Sosa cap. 18. n. 1. ubi plures citat, et maxime Be-  
cium, d'ant. sic declaratum fuisse à Clemente 8.  
in prop. deij. 39. 69. n. 10.



§<sup>o</sup> Quinto. Quando la penitente sollecitando il suo confessore, e gli viene ad avere pratica con essa, non è cosa spettante all' Inquisi<sup>o</sup>ne, perde vi manca la scandalosa sollicitudine, e non si può dire sollicitatione, ma sollicitate, et mirime in l'ordine consensu, come molto bene lo dice Augug. ubi s<sup>o</sup> n. 5. 10. et 11. in quest. 11. n. 4. contra Piramo in quest. 10. infra. Ferdin. de Castro tom. 1. punt. 6. n. 4. fol. 226. cum non comprehendit interpresse, qui dum finguntur interpresse officio sollicitaret, tamen ego aliud sentio ex Bulla Greg<sup>o</sup> 15. si quis laicus qui fingens se sacerdotem sollicitaverit, ut supra dicitur de Castro n. 5. ut s<sup>o</sup>.

§<sup>o</sup> Sesto. Quando il Confessore sollecita la sua figlia spir<sup>o</sup>le nell'atto della Confessione, o pure vicino a quello a favore d'altra persona, è caso d' Inquisi<sup>o</sup>ne come lo dice Augug. de confes. sollicit. q<sup>o</sup> 17. n. 5. e l'istesso se la piglia per mercatura, cioè che bin la sua volontà a qualche altra donna o persona, idem Augug. ubi s<sup>o</sup> n. 7. et 9. Ferd. de Cast. tom. 6. disp. 5. tom. 1. fol. 562. n. 1. et 6.

§<sup>o</sup> Settimo. Quelli che sollecitano le sue figlie spir<sup>o</sup>le, et tanto se giungono all'atto, è di giusto che si castigano con molto rigore, e pandoi la dicitur<sup>o</sup> di Paolo 5<sup>o</sup>, il quale levò il dubio che vi era avanti, se erano compresi li sollicitationi de' masculi, e per Greg<sup>o</sup> 15. la porta an. de san. covel. de heres. cap. 45. dub. 11. n. 6. §. 8.

§<sup>o</sup> Ottavo. Quando il sollicitante si presenta prima che fosse testimoniato di più che un testim<sup>o</sup> dice d'altre persone, si esaminino, e si fa la causa ut s<sup>o</sup> senza recitandolo, come comandò il Consiglio in certa causa, e la pena più leggiera si è l'abjurazione, e la sospensione di confessare principal<sup>te</sup> donne, se però egli si presenta prima d'essere testimoniato, e l'atti, e le persone sollicitate, sono molte, si esaminino, e costando si fa la causa per privarlo della confessione, e se negano le sollicitate, come io ho veduto in una causa si sospende amercendolosi, e se solumente sollicitò una persona, del che egli si accusò prima, e non ebbe più che un'atto senza altro di grave, si riprende senza altra pena.

§<sup>o</sup> Nono. Se la prova non è più che di due testimoni, negando il reo, come ordinav<sup>te</sup> Sono donne, e persone ordinarie, si procura e fatta diligenza di fare che si venghi la qualità dell' testimoni, e il vero di ciò che se gli deve dare, e non costando di cosa in contrario, anzi donando, e spegnando qualche ragione o particolarità, che muova a credere, che debbino la verità, o di facendosi il Giudice, che tiene per bastante la prova. Piramo ubi s<sup>o</sup> n. 138. et 158. vide Decretum in l. femine n. 36. vers. sed dicitur de reg. jur. bene il con<sup>o</sup> tiene Augug. ubi s<sup>o</sup> quest. 23. n. 4. fol. infra 110.

106  
vide adnotationes Seraphi. d. quest. 23. n. 22. et sequens  
fol. mudi 118. che benche quattro testimonij si sembrano  
poca prova, negando il reo, e così se gli dona alcuna pe-  
na, non delle più rigorose, e per il meno privarlo di con-  
fessare donne, e l'abitudine de leui, come l'ho vedu-  
to praticare con un certo abigioso de l'haueano testi-  
moniato, madre, e figlia: In questo delitto non si dona  
corda, perché sarebbe maggiore la pena se incerto per  
il certo, e confessando perciò che nessuna delle pene, de  
se gli danno; quando confessa e tanto grande come otto  
della corda; vide Causam huor Clerici, qui antequam  
fuiisset testificatus nisi per tres de auditu beatus; sed  
tubiter de aliquibus factis in iudicio cum una sola  
confessionij tantum, prescripte de omni in actu confes-  
sionij, simul ei dicens non esse peccatum, et epistola  
portea d. mulier contestatus, et in discordia Inquisitorij  
iubuit supremum Concilium, eum de iudicio in Carceribus secrete  
torturari et causa fieri, et tandem fuit damnatus, ut coram  
officialibus de secreto legitur sententia, et sine abitura-  
tione fuit privatus audire mulierum confessiones.

§. Primo. Se la penitenti, o figlia spirituale solle-  
citans nella confessione il confessore dice peramo ne. in  
fine, che tengono obligate a denunciare, ma Agui, ubi  
quest. 11. n. 24. tiene il con. e pare più conforme alla  
ragione, benche giamai abbi' udito tale caso, ma sollicitan  
Solo

107  
sollicitandus non ostente, et non solamte per testi-  
a fine per il peccato nefando, egl. non consente, et non  
per il voto ordinario; benche Ferd. de Castro di p. quest. 1.  
bro. 6. n. 3. dice, che si ha da denunciare il confessore n. 4.  
stante il contratto, e più conforme alla ragione, poi-  
che la donna non e sollicitata, ma il confessore, e  
ella cominciò a peccarvolo, e non questa quella, seon-  
do quella che si e detto nel §. 5.

§. Undecimo. In Logronio vidi un processo nel  
quale avendo si accusato un confessore di molti atti  
di sollicitatione in ord. ab. detocamentis, e facti senza  
aver stato prima testimoniato, talis che di testimonij  
de auditu, e poi de gli d' questo testimonio. La penitente,  
comandò il consiglio che si ritirasse in casa, e che si  
facesse la causa, che condannò di non poter più con-  
fessare donne in perpetuo senza fare la d. d' abira-  
tione, ciò dovette essere discusso, perché non houe-  
dulo giamai sollicit. senza abitura. de leui.

§. Duodecimo. Quamvis ordinarij videantur  
conferre Bullam Greg. 15. posse agnosere deci-  
mine hoc, sollicit. ut aperte sanctor. de heret.  
cap. 24. dubio unico tamen non contrarius postea fu-  
it responsus, et retulit nobis Inquisitor gultij an-  
no 1525. quod valde iuri consentaneum cum tra-  
ctus sollicit. suspecti in fide sint ut eisdem sanctor.

ubi s. n. a. in fine et ita. postea vero anno 1533 con-  
 capta impetravit Consiliis procedere Inquisitorij vir-  
 tue Bullę suprad. q. quod antea non fuerat recepta  
 a supremo Senatu Inquis. quia summus Pontifex  
 committit huius delicti punitionem. Ordinarj in  
 Hispanię Regni ut patitur Inquisitor genl.

§. Decimo tertio. Mulierij sollicitantur in Sacramto  
 penitentię, etiam si consenserit sollicitantes denunci-  
 are tenetur, tacere tamen possunt, quod cum illi pe-  
 carunt, cum nemo supradare tenentur leg. si quis al-  
 quando de penitentia. dicitur, nec delicta Inq. de  
 hoc casu interrogare. Dem. Sacerdot. leg. 44 n. 12. h.  
 et alij in unum Curiofi. non solent interrogare.  
 Vide Sosa tract. in cap. 7.

§. Decimo quarto. Subratorum aut Confessorum sollici-  
 taveris, et probatio sufficiens non est ad captivam, iam  
 usum receptum est. y. supremus Senatus an. 1525.  
 admonere Confessarios, et tali tamen penitentia, nec  
 non tuncquam certum, et probatum delictum proponatur,  
 nequaquam enim possunt Inq. corripere ut ait  
 Sosa tit. 2. cap. 5. n. 4. unde videtur la. cost. ne d. Inq.  
 15. an. 1581. et d. Clemente 8. an. . . . In quale e. n.  
 ferita da Diana tom. 4. fol. 187. et 188.

Bell.

## Infedeli, Giudei, o Mori non Batterati

Li Giudei o mori non batterati li quali vivendo nella  
 loro legge, come sogliono li mori soliman, e Giudei, li  
 quali usano con licentia per fare qualche negotij, se  
 dicono bestemie, ereticali, et ingiurano a Dio nostro sig.  
 et altri Sat, et altre cose contra la nostra Sta legge, e cha  
 esauanti. bene de hij qui forij sunt, nil ad nos, que-  
 st. 1. intendono in ordine alle potenze spirituali, e  
 non procedere contra d'esi come eretici, ma non in quan-  
 to alle pene temporali, onde si procede, et castigano se-  
 condo la qualita del delitto, et del danno, e scandaliche  
 causano, li quali possono essere tanti gravi che me-  
 ritino morte, et anche galera, distretto, e pena pecuniaria,  
 farin. quest. 178. n. 177. §. 6. Albertinus in rubr. de heret.  
 in 6. quest. 8. n. 3. et nel 77. quest. 2. n. 5. dice che possono li In-  
 quiritoni procedere contra li Giudei delinquenti contra legem  
 suam, vide Caschov. in quest. de her. n. 1. fol. 434.

§. Primo. E se persuadendo altri Christiani di farsi Giu-  
 dei, o mori meritano pena di morte, e confisione di beni, co-  
 me lo dice farin. quest. 178. n. 143. Albertin. ubi s. 43. n. 394.  
 e li Giudei che impediscono ad altri Giudei, che vogliono  
 batterarsi, anche possono castigarsi dall' Inquisitorij  
 Laray. che porta lobat. in Clem. 1. n. 7. de hereticis.

§<sup>o</sup> Secondo. Quelli che non efundo battersati nascendo in terra di Christiani, credendoli che tali siano, bende non li prova se debbono o peccano, si procede contro di essi come se fossero battersati, bende non dice Simane. de casti. Instit. tit. 31. n. 5. et il med. eper tenuto per battersato in quanto all' obli<sup>g</sup>ne di vivere come tale farin. ques. 178. n. 135. fol. mid. 24. Arzor. infum. l. p. lib. 8. cap. 9. rubrica de heret. crim. ques. 3. vers. si que, sed in saragora lo prova sicano con moresche negando di essere battersati, e cercando il libro del battesimo, bende si trovassero li nomi d' altri suoi fratelli mag<sup>ri</sup> e minori, non si trouo' il nome di costui, e con questo dopo essere stato prigione in spagna ritornato a battersare, perde gli auerchi dotti che non era battersato si conciliò, et il consiglio lo tenne per ben fatto. flon. no siene saned. in preser. decal. lib. 2. cap. 2. n. ult. come più diffusamente lo dice nel cap. 2. §. 18. fol. 26. supra

§<sup>o</sup> Terzo. Quando Judex, et Paganus Deum offendunt de his que nostris aut suis fidei sunt communia, velut dicendū Deum non esse verum, et auctorem, omnipotentem, et similia negant, Judicio Inquisitorum sub iuramentis ex Constit<sup>ne</sup>. Regij 13.ij que incipit Judicorum improbitas, citata a ford. de Castro in sua morale l. p. fol. 55. n. a. Regna per. 2. ques. 46. com. 7. fol. mid. 358. ubi refert commune epe sententiam contra nonnullos. Ego ta-

tamen nunquam in iurari habui, licet placens mihi modum ab innovatione positae per regiam ibi in fine fol. 559.

## Testimonij Falsi in Causa di Fede

Quando quatuor est factus testimoniatus in Causa di fede, o incosa dipendente di questa, epi prova che testifio falsam<sup>te</sup> per malitia, per vendetta proz<sup>o</sup>, o per altri vizij, in vigore bende confessi, e dimandi misericordia, non se gli deve usare, nel caso che il delitto del quale testimonio att<sup>o</sup> innocente, meriti questo pena, e con se gli dona a questo tale la pena del taglione, confesse ad una delle prou<sup>ni</sup> del Consiglio an. 1518. que incipit in testimonij relata per Regi in d. fol. mid. 114. Popas per. 2. n. 158. singul. 8. Simane. de cathol. infat. tit. 68. n. 90. 91. farin. de here. ques. 188. n. 39. §. 12. fol. mid. 1402. l. Pauli 83. Simane. casu. vid. tit. 28. n. 6. anche si pratica condannarli alle spese, ed anno de ha' sofferto b' innocente; In uno che fu rapato in bigornio auendogli posto l' abito di S. Benedetto nella chiesa, comando il consiglio, che se lo leuasse, e che non pregiudicasse li suoi descendenti.

§<sup>o</sup> Primo. Ma se la testimoniatura non fu di cosa prouata, per la quale il vero meritaua di essere rapato, ne

ne tempore si deve dare il testim.<sup>o</sup> falso, ma solam<sup>te</sup> pena arbitraria, e per ordin. sono arrotti, e spendo il negozio grave condannato in Galora, salvo che non sia il test.<sup>o</sup> saurose, o persona di qualità, e allora si dona pena di d'iterno, o penitenzia vide farin. ubi s.<sup>o</sup> n. 51. e firmanc. ubi s.<sup>o</sup> n. 53, e ben de fra nobile pude per questo delitto il privileg.<sup>o</sup> di nobile, Auendago accus. mand. cap. 27 n. 3. 2. parte.

§. Secondo. Nell' Inquisitione di Logrono, uidi alcuni processi antichi di n. l. p. per opere stati testij falsi, e per qualche caso per autismo, e di bene che in la botla di Leone x.<sup>o</sup> per praticarla, quante volte qualuno con fuori detti, et auendo indotto altri, fu cagione di qualche tale pericolosa, auendolo per cagione di quello n. l. p. o auendo morte di pena nelle Carceri.

§. Terzo. In San Evaristo auendosi appellato alcune donne minor una di an. 17. condannate ad opere arrotte, si comanda che si eseguisse la sentenza, e vi si aggiunse il d'iterno, che fosse dal d'iterno, e per sei anni senza riguardo che nelle prime udienze auessero confessato volui auendo indotto.

§. Quarto. Si impone pena si impone a coloro che persuadono ad altri di giurare falsam<sup>te</sup> si mane ubi s.<sup>o</sup> n. 95. et in enclir. tit. 39. n. 7. et alcune volte quando li testij sono genti semplici con poca malitia ingannati da coloro che li persuasero a testimoniare, si dona pena più grave a chi li ha indotto che al testimonio.

§. Quinto. Quando la falsità non costa se non de preiuntorie, si dona pena severa d.<sup>o</sup> Auendago d. ex. mand. cap. 27. n. 25. Jason in l. p.<sup>ma</sup> ff. si aliquis ius d'iceny n. 19. ma se la cosa nella quale si ha contraddetto, non e in ordine a quello che principal<sup>te</sup> si trattò nel suo desso, non si tiene per spergiuro Auendag. ubi s.<sup>o</sup> a 17. infra. e nel n. 18. dice, che quando errò come d'ista molto si espusa nella pena, et in quello primieram<sup>te</sup> che auendo testificato come testim.<sup>o</sup> di veduta, e poscia domandandole come lo sapea, risponde che li auca inteso dire.

§. Sesto. Per conoscere, e verificarsi quando e falso un testimonio auendo di quello qualche sospetto secondo il modo di negare che fa li innocente carcerato, e le ragioni che assegna d' inimicitia si continua nel d.<sup>o</sup> officio, dove più si attende a cauare la uerità, si amare li testij nel tribunale al tempo di ratificare, e prima di leggerli le loro prime depositions, tornate ad esaminare e domandarle alcune cose, come li auerte si mane de Coah. instit. tit. 64. n. 24. Con questo mezzo mi ho trouato molto bene, et ho cauato alla luce alcune falsità che erano impossibili a sapere d'altra maniera, e uariando li testij in cose vortantichi, per lo che apparea la falsità mettendogli in carcere separati, subito li accusaua l'altro la loro coscienza, e scoprivano la falsità, anche ho ueduto molti processi antichi, dalli quali auendosi conuinto

114  
al punto li Commisarij, e Notaro furono privati perpet.  
delli officij, e rinchiusi in una Chiesa, pena pecuniaria, e leg-  
gendosi la loro sentenza in atto publico, degradandoli ver-  
balmente.

## Dell' Inhabili.

Quando qualcheduno, e' ritapato per aver fatta testi-  
monianza in causa di fede, come ho' viduti alcuni proce-  
di: li figli e nepoti di questi tali non restano inhabili,  
perche essendo cosa antica, et il dritto solam<sup>te</sup> fa' inhabi-  
li altri figli, e nepoti delli testij falsi, benchè abbiano  
stati ritapati, ne vegli' d'aver messo l' abito di San Bened.  
nella Chiesa, benchè nell' Inquisi<sup>one</sup> di Logrono l' hebbe posto  
uno, e sapendole li sig<sup>ni</sup> del Consiglio lo corrisero facendo  
atto che ciò non pregiudicasse posto il sud. abito per d' causa,  
et anche vididi un' altra causa nell' Inquisi<sup>one</sup>, che volendo  
procedere li Inq<sup>isitori</sup> contro li figli d' alcuni ritapati per  
questo delitto, comandarono li sig<sup>ni</sup> del Consiglio non si pro-  
cedesse contro d' epi.

§. Primo. Li castigati per incantatione di Cavalli, armi,  
o' monitioni al Reg<sup>no</sup> di francia, o' in altri luoghi infestati non  
restano inhabili ne epi ne li loro dipendenti per officij di  
onore, ne di inquisitione, come in Saragoza lo disposero li

115  
signori del Consiglio, e benchè la pena sia infame per  
se stessa, poiche quando il reo è stato arroto basta  
questa sola pena essendo francese, epi deve notare  
che la risposta non fu generale, se non solam<sup>te</sup> in caso di  
Cavalieri, et in altri di questa qualita.

§. Secondo. Quelli che abiurano de leui, non sono  
Inhabili per confessare, ma solam<sup>te</sup> quelli che abiura-  
no de uehementi come lo porta d' ana tom. 4. tract. 8.  
de offic. et potest. Inquis. resol. 84. dove afferma di no  
incorrere alla irregolarità quello che abiurò de uehe-  
menti; solo inhabili di possedere, et di tenere beneficij  
Ecclesiastici et onori secolari, tucti li riconciliati, e figli delli  
ritapati di linea masculina, anche li nepoti conforme la  
L. 3. lib. 2. tit. 2. de la recopilat<sup>ione</sup>, e secondo la b<sup>ulla</sup> del  
consiglio, la quale comanda che così si eseguisca, benchè  
il Capto Statum 15. de heres. lib. 1. tantum, e Solamense  
satta delli figli, et nepoti delli ritapati, e delli riconciliati. L.  
si quis C. de test. e così e' papato in certumanza tra li Inq<sup>isitori</sup>  
di Spagna, che contra questi tali si facesse un sommario pro-  
cesso, e similim<sup>te</sup> che li Inq<sup>isitori</sup> quando sta in visita cono-  
sca sommariam<sup>te</sup> di tale causa, quando li probati si vesto-  
no di seta, portano armi, o' altre armi proibite, ma se la  
causa sono molto gravi, come se di ottenere beneficij, e di-  
gnità o' altri officij publici, allora si conosca nel C. ribe-  
nedadi li Instru<sup>zioni</sup> 11. di Vagliadolid dell' an. 1488.

§.º Terzo quando è convinto il reo di aver usate di qualche officio di onore, et altre cose dette prohibite per la legge non usano già il rigore della legge, ma gli danno pena arbitraria conforme alla qualità della persona, et è privato dell'officio che possiede, come l'aucepe al curato dal delitto di suo Padre, e perde anche avanti del delitto, perche nel peccato dell'eresia, non si fa il med. giudicio che tengono alcuni Dottori del Armeno & magis humane, perche in questo delitto non pigliano l'origine della carne, e così si opera tra li Inquisiti non col l'opinione conua di sopra da molti altri Dottori, come abasso lo diremo, d'un figlio d'una madre relapata che hauea nato prima del delitto.

§.º Quarto - Li Eretici riconciliati secondo l'institut<sup>ne</sup> di Siniglia 6. nell'an. 1484. incorrono in abilita, cioè non possono tenere, ne ottenere beneficij posseduti vedesi La l. 4. tit. 26. par. 7. con la glor. di Greg.º lopez l. quicumque de hereticis, l. Statutum la 2.ª de heret. lib. 6. ma vi e' un'altra decisione in con<sup>tra</sup> quale perita Farin. tom. 3. de iud. quale unitamente e' con li consigli lib. 1. acciò che possano tenere, et ottenere beneficij Et c. n. 11. lib. 4. l. Institutione 11. di Vagliadoli d'ell'an. 1484. tanto solamente proibisce che se gli diano gl'ord. sacri, et che siano onorati con insegne di dignita, et c. Et come militare, e feccolare, ma solamente parla delli figli, e nipoti delli relapati senza dire

dire con alcuna delli riconciliati, acciò che questi tali possano amministrare officij publici anno di bisogno della dispensa del Pontefice, e del Re, et anche delli Inquisitori, come lo vidi in un avvocato figlio d'un condannato relapato in persona

Fattori, e Recettori di Eretici  
o' impedienti che non si castigano.

Quelli che sono fattori, e recettori, difensori, e combogliatori di coloro che sanno di essere Eretici, o' impedienti, che non si catturino, in rigore incorrono nella medema pena degli Eretici d' excommunic<sup>ne</sup>. Farin. quest. 189. n. 35. et 38. et 95. et 128. n. 143. infra, Pegna in decret. quest. 56. com. 81. 2.ª p. fol. mili. 408. Simon. de Catol. Inst. tit. 25. n. 14. et lo Castropalao in summa 407. n. 11. de re lacerat in qua. de heret. n. 51. fol. mili. 413. infra. et Farin. quest. 183. n. 52. Sancha in lib. 2. cap. 10. n. 8. in process. decalogi dicono che non tengono confiscat<sup>ne</sup> di Beni, con tutto ciò vedati il Breue di Pio 5.º l. de protegendis.

§.º Primo. Ma per imporre la pena a questi stepsi fautori vi si deve molto guardare se egli sono solamente fautori delle persone, e non delli delitti. Sanch. in process. decal. lib. 2. cap. 10. n. 4. e come si presume se sono parenti, senza sapere, ne tengono probabilita che quelli siano Eretici.

Simone, e suoi. 14. n. 2. et 3. et 16. n. 2. 3. 4. et sono i ultimi amici, e tenuti per buoni cristiani, et in tal caso e pena molto leggiera; la pena e di abiuratione de lei, d' sterco, e pena pecuniaria, timare. de Cat. Just. h. 15. n. 21. fennal. quest. 182. n. 73. un seg. et quest. 183. et 189. n. 12. vide fennal. de castro in fum. fol. mibi 408. n. 13.

§ 2. Secondo. Quando e fautore d' eretico che conosce, se gli da pena di abiuratione de vehemonti, e se gli e' cogua d' corda, se gli dona per conosersi, mette alcun segnal. Farin. quest. 182. n. 10. 11. et 70.

§ 3. Terzo. Se pero favorendo qualche eretico, impedendo che il s<sup>to</sup> off. non lo prenda, uccida a quello che lo uolea catturare, o quello che lo testimonia, o fece contra l' eretico da lui fuerinto qualche officio, o ministero, deue esser uilapato con la confiscac<sup>ne</sup> de beni come eretico in conformita della Bolla di Li' 5. quale comincia si de protegendis, che Li fueri d' uccidenti li amo in habit. come se fossero figli d' b<sup>o</sup>. Farin. quest. 182. n. 80. e benché nel discorso della sua causa confessasse il fatto, e l' animo che habbe di auer stato eretico, induendosi, e dimandando misericordia si ager questo non conuicta, ma tuttavia diu' epere uilapato, et in Aragona come dire per la concordanza quale anno l' Inqui<sup>2</sup>. li moro, e non se gli potea confiscare li beni, ne condannarli piu, che in 10. scudi per opere pie, uidi' alcun procepi nell' quat<sup>o</sup> et auer ucciso un familiare che testimonio furono uilas

u' lapati, e condannati in 100. scudi per uno, lamata per l' altra parte, e per l' altra metà per il figlio con accordo del coniglio auendo stati in discrepanza qualcheduni.

§ 4. Quarto. Quando alcuna cosa uende non sia batteruto, anni infedele impedisca uno altro che uada di batteruto, non lo fauci; menta pena di rotte, e di galeras, et anche confiscac<sup>ne</sup> de' beni Farin. quest. 178. §. 6. n. 143. in fine, ubi allegat Consit. Eregij 13ij que incipit anti qua padeorud in dec. fol. mibi 139.

§ 5. Quinto. Fautor heretici puniri debet etiam si ex factis, et auxilio fautorij effectus hereticus non obtinuerit, nam fautor heretici prohibetur non ut heresim committatur sed nec heresim commissa firmitate habeat, et ita in casu proposito, hic effectus semper obtinebit, quoties auxilium praestatur saltem illo tempore, etiam si postea auxilium impeditur Ferdin. de Castro in fum. moral. fol. 408. n. 11.

§ 6. Sesto. Si fautores hereticorum pro tali fautoritate fuerint excommunicati, et per annum in excom<sup>me</sup> inuoluescit tamq<sup>o</sup> heretici condemnati sunt. Cap. Excommunicati caus. in y. col. l. 5. Caudentes extra de heres. Farin. quest. 182. §. 3. n. 40.

§ 7. Settimo. Qui testem in causa fidei uulnerauerit uel etiam timidauerit factis aut uerbis utendi, debet ad penam impunitam, quod inde damnus euenient, tam personis, quam ipsi officio Inqui<sup>2</sup> et ita ualde ad exemplum et terrorem interest, ut ab ipso rigore, et in praxi habuit







